



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

Prot. n. **24559**  
Class. 34.19.04 / fasc. ABAP (nuovo) 81  
Allegati: 4

Roma, 01 SET. 2017

All'Ufficio di Gabinetto  
del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo  
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Alla Società TANARO POWER S.p.A.  
(tanaropower@pec.egea.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali  
Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale [ID\_VIP 3149]  
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Alla Regione Piemonte  
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna,  
Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
A1805A - Settore Difesa del Suolo  
(difesasuolo@cert.regione.piemonte.it)

Alla Regione Piemonte  
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
Settore A1605A – Valutazioni ambientali e procedure integrate  
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

**Oggetto:** ALBA (CN) – Impianto idroelettrico ad acqua fluente mediante costruzione di sbarramento fluviale con innalzamento abbattibile sul Fiume Tanaro.  
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006 (VIA)  
Proponente: Società Tanaro Power S.p.A.  
Comunicazione emissione parere tecnico istruttorio della DG ABAP. Nota della Società TANARO Power S.p.A. del 04/08/2017. Riscontro.

e, p.c. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS [ID\_VIP 3149]  
(ctva@pec.minambiente.it)

e, p.c. All'Autorità di Bacino del Fiume Po  
(protocollo@postacert.adbpo.it)

e, p.c. All'AIPo – Ufficio di Alessandria  
(ufficio-al@cert.agenziapo.it)



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it28e



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V

e, p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per le province di Alessandria, Asti e Cuneo  
(mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it)

e, p.c.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della Direzione generale ABAP  
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al progetto in argomento, facendo seguito alla nota della scrivente prot. n. 21411 del 24/07/2017 (con la quale si comunicava l'avvenuta emissione in senso negativo del parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, già trasmesso il 20/07/2017 al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi del DM-MiBACT n. 44/2016 per le relative successive determinazioni ai fini della dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) e alla nota MATTM-DVA prot. n. DVA.RU.U.0017657 del 25/07/2017, si prende atto di quanto comunicato dalla Società Tanaro Power S.p.A. con la nota del 04/08/2017 (allegata alla presente per la necessaria e relativa conoscenza anche da parte del proprio Ufficio periferico, Soprintendenza ABAP di Alessandria), osservando nel merito quanto segue.

Si deve innanzitutto premettere in merito alle considerazioni svolte dalla Società Tanaro Power S.p.A. sulla intervenuta modifica nel corso del presente procedimento – che si rammenta fu attivato su istanza del 17/09/2015 – della normativa di riferimento quale costituita dal D.Lgs. 152/2006, come in verità il D.Lgs. 104/2017 di riforma stabilisca che le nuove previsioni procedurali si attuino - a partire dal 21 luglio 2017 – ai procedimenti attivati a far data dal 16 maggio 2017 (cfr. art. 23 del D.Lgs. 104/2017).

In ogni caso, si deve rimettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Amministrazione competente in sede statale, ogni più approfondita controdeduzione nel merito.

Relativamente, quindi, al parere tecnico istruttorio emesso in senso negativo dalla scrivente, la Società Tanaro Power S.p.A. nella nota del 4 agosto u.s. riferisce anche che il medesimo parere sia stato "... espresso sulla base della relazione di cui alla nota n. 13764 del 10.05.2017 ..." (cfr. p. 7). Quanto sopra riferito dalla Società non risulta tuttavia corretto, in quanto la citata nota della scrivente del 10/05/2017 risulta, in effetti, essere ancora una nuova richiesta di inoltro del parere endoprocedimentale alla competente Soprintendenza ABAP e del contributo istruttorio al Servizio II di questa stessa Direzione generale (come, d'altronde, esplicitamente desumibile dall'oggetto della stessa nota – cfr. p. 1).

Come ricavabile da tutti gli atti emessi dalla scrivente nel corso del presente procedimento ed anche da quanto riferito nelle riunioni intercorse con la Società presso la competente Commissione del MATTM, il parere tecnico istruttorio della scrivente deve attenere evidentemente a tutte le aree funzionali di competenza di questo Ministero e, quindi, non solo alla "tutela del paesaggio", ma anche a quella del patrimonio culturale di cui alla Parte II, Beni culturali, del D.Lgs. 42/2004, così come stabilito dal vigente regolamento di organizzazione di questo Ministero (DM-MiBACT n. 44/2016, art. 2, co. 2, lett. n); al fine di rappresentare ciò, l'univoca determinazione tecnica di questa Amministrazione per le successive determinazioni del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (questo anche ai sensi della previgente previsione dell'articolo 26, recante "Valutazione di impatto ambientale", del D.Lgs. 42/2004).

E' di tutta evidenza che, l'intervenuta valutazione negativa di un progetto anche solo per una delle aree di competenza di questo Ministero (come nel caso di cui trattasi per l'area Paesaggio, vista la prescrizione di cui all'articolo 14, comma 10, delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico regionale



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

MS



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

vigente), non possa che determinare la conseguenze espressione di un parere tecnico istruttorio negativo della scrivente, non rilevando nel caso le ulteriori possibili acquisite valutazioni positive, o meglio non ostantive sulla base dei dati fin qui noti, per altre aree di competenza (come quella dell'area *Patrimonio archeologico* citata dalla Società - cfr. pp. 5, 6 e 7 della nota del 4 agosto u.s.).

Per quanto sopra, l'intervenuta definizione di un parere negativo di compatibilità con le previsioni del PAI (così come in più occasioni espresso dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po, in ultimo il 26/05/2017) non ha potuto che determinare - come d'altronde più volte fatto presente dalla scrivente nel corso del procedimento alla Società Tanaro Power S.p.A., anche per un uguale procedimento attivato per un analogo progetto idroelettrico nei comuni di Barbaresco e Castagnito - la non oggettiva attuazione della sopra citata prescrizione immediatamente cogente delle Norme di Attuazione del vigente Piano paesaggistico regionale e, quindi, una ovvia e conseguente espressione tecnico istruttorio negativa della scrivente.

Pertanto, per quanto riguarda ciò che è affermato dalla Società nel formulare una "istanza di riesame ... al fine di evitare l'emissione in danno della Società Tanaro Power S.p.A. di un cd provvedimento a sorpresa che prospetti situazioni di fatto o di diritto prima ignote o non percepibili dalla Società medesima ..." (cfr. pp. 12-13 della nota del 4 agosto u.s.), è necessario sottolineare che la stessa proponente doveva essere già a conoscenza della suddetta dichiarata incompatibilità con le previsioni del PAI, evidenziando nel contempo come la nuova asserita incompetenza ed esaustività del parere dell'AIPo, espressa quindi nella nota del 4 agosto u.s., non sia stata rilevata dalla stessa Società nel corso del procedimento e nelle precedenti controdeduzioni, anche a seguito di quanto comunicato alla stessa Società dal Segretariato Generale del Distretto Idrografico del fiume Po con la nota prot. n. 2305 del 27/04/2017.

L'oggettiva determinazione di una incompatibilità del progetto proposto, anche nella sua ultima variante, con la sopra citata prescrizione del Piano paesaggistico regionale ha determinato l'espressione tecnica istruttorio negativa della scrivente per conto di questa Amministrazione, nel caso non rilevandosi utile la determinazione di ulteriori nuovi valori paesaggistici generati nell'area interessata dalla costruzione del progetto - quali prospettati dalla Società nel nota del 4 agosto u.s. (cfr. p. 12) -, anche rilevando come uno degli stessi - la creazione di uno "specchio lacuale" - appare modificare proprio quel naturale corso del fiume come oggetto di tutela anche dalla citata prescrizione, con la previsione conseguente di un permanente innalzamento dello sbarramento, di fatto privo quest'ultimo di quella effettiva utilità abbattibile come illustrata al fine di prospettare il mantenimento il più naturale possibile del corso d'acqua interessato.

Per quanto sopra esposto alla luce della nota del 4 agosto u.s. della Società Tanaro Power S.p.A. e in attesa di ogni relativa determinazione da parte del MATTM, in qualità di Amministrazione competente, per il proseguo del presente procedimento, non si ravvisano, allo stato attuale degli atti, elementi contrari alla conferma del parere tecnico istruttorio negativo già espresso il 20/07/2017.

**Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito, in attesa di conoscere le eventuali controdeduzioni in merito da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della Regione Piemonte.**

Il Responsabile del Procedimento - U.O.T.T. n. 1 - Arch. Piero Aebischer  
(tel. 06/6723.4681 - piero.aebischer@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE SERVIZIO V  
Arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE  
Caterina BON VALSASSINA

Servizio V "Tutela del Paesaggio"  
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - Tel. 06/6723.4681 - FAX 06/6723.4416  
www.beap.beniculturali.it  
e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it  
e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Al

**Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare  
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE  
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**  
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma  
Pec: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Al

**Ministero dei beni e delle attività culturali e del  
turismo**  
**Direzione Generale archeologia, belle arti e  
paesaggio**  
**Servizio tutela del paesaggio**  
Pec: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e p.c.

Spett.le

**Regione Piemonte**  
**Direzione Ambiente**  
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Alba, 4 agosto 2017

**Oggetto 1) [ID\_VIP:3149] Procedura di VIA D.Lgs n.152/2006; Progetto di realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente mediante costruzione di sbarramento fluviale con innalzamento abbattibile sul Fiume Tanaro nel comune di Alba (CN).**

**2) [ID\_VIP:3155] Piano di utilizzo Terre ai sensi del DM 161/2012.**

**3) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo DG Archeologia e Paesaggio, Serv.V prot. 21130 del 20 luglio 2017 e parere tecnico istruttorio negativo prot.21129 del 20 luglio 2017.**

**Comunicazione ai sensi dell'art.10-bis L. n.241/1990 RU U.17657.25-07-2017**

Codesto Ministero con avviso notificato in via telematica **RU U.17657.25-07-2017**, emesso sulla base delle conclusioni di una pluralità di pareri:

1) [ID\_VIP:3149] Procedura di VIA D.Lgs n.152/2006; Progetto di realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente mediante costruzione di sbarramento fluviale con innalzamento abbattibile sul Fiume Tanaro nel comune di Alba (CN).

2) [ID\_VIP:3155] Piano di utilizzo Terre ai sensi del DM 161/2012.

3) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo DG Archeologia e Paesaggio, Serv.V prot. 21130 del 20 luglio 2017 e parere tecnico istruttorio negativo prot.21129 del 20 luglio 2017,

ha assegnato termine per le eventuali osservazioni ai sensi dell'art.10-bis L.241/1990.

Il termine ex art.10-bis L.241/1991 è stato assegnato contestualmente per entrambi i procedimenti, in quanto sono stati espressi pareri negativi dalla Commissione Tecnica VIA sia per l'impianto idroelettrico (n.2458 del 4.7.2017), sia per l'utilizzo delle terre (n.2459 del 14.7.2017), nonché dal MiBACT con parere tecnico istruttorio negativo prot.21129 del 20 luglio 2017.

Si anticipa che, risultando i tre pareri particolarmente articolati, a conclusione di queste prime osservazioni, viene richiesta una proroga almeno fino al 30 ottobre del termine assegnato per permettere al Proponente la stesura di ulteriori e più approfonditi chiarimenti.

In via cautelativa,

**A- Si rileva in fatto:**

**1**

Secondo il Parere n.2458 del 14.7.2017, il progetto:

*Quadro di riferimento programmatico:*

- non ricade in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi della LR n.45/1989 (pag.6);

- non ricade nella perimetrazione di Parchi, Aree protette, Siti di interesse Comunitario (SIC) o Zone di protezione speciale (ZPS) (pag.7);

- ricade nei vincoli di categoria ex art.142, lett.c) D.Lgs n.42/2004 (pag.6);

- ricadono nella fascia fluviale A gli interventi previsti (pag.7)

si richiede:

studio di valutazione di incidenza per le aree:

-ZPS Fiume Tanaro e Stagni di Neive (distanza km 5,5);

-SIC Colonie di chiroterri di S Vittoria e Monticello d'Alba (distanza km 7,4);

- SIR Stagni di Mogliasso (distanza km. 2,2) (pag.7).

*Quadro di riferimento progettuale:*

il Parere analizza l'impianto idroelettrico progettato con riguardo alla traversa mobile, portata massima derivabile, dati caratteristici delle opere di progetto, sistema di ritenuta, turbine, canale di restituzione, opere di rimonta dell'ittiofauna, elettrodotto, DMV, viabilità di accesso, movimenti terra e volumi di scavo.

Non si formulano censure né richieste di studio.

*Quadro di riferimento ambientale:*

Si riportano le osservazioni del proponente, senza censure o critiche (pagg.7-11).

*Parere Autorità di Bacino del Fiume Po:*

Nei Considerato è positivo e non prospetta censure di sorta;

Nella Dichiarazione ex art.38 NA PAI e delle collegate Direttive Direttiva Infrastrutture, Direttiva Traverse, Direttiva Sedimenti,

-devolve all'AIPO il parere di compatibilità con i processi idraulici e morfologici del corso d'acqua;

-chiede la stima del rischio di deterioramento degli elementi di qualità (art.4, §.1 lett.a) sub i) Dir. 2000/60/CE) e sent. Corte di Giustizia 1.7.2015 - Causa C-461/13);

-chiede che sia valutato il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Gestione del Distretto Idr.;

-chiede la realizzazione di un programma di monitoraggio ex ante delle opere (monte-valle) in relazione al DM 8.11.2010 classificazione corpi idrici superficiali ed ivi Sez.A.14.1.3) (pag.12).

*Sintesi delle integrazioni trasmesse dal Proponente:*

Si esaminano le soluzioni progettuali sul locale turbine e sulla valorizzazione energetica del DMV (pag.14);

Visti i Chiarimenti del Proponente alla Conferenza di servizi del 2.2.2017 (pagg. 14-16);

Visto il Parere negativo Aipo (14.3.2017 per riunione 17.3.2017 con il quale "...si continuano ad esprimere...ai fini idraulici parere negativo ai sensi del RD n.523/1904 e di compatibilità con il PAI" così richiamando il precedente parere negativo del 2.2.2017.

Quest'ultimo parere chiede una diversa localizzazione "dello sbarramento possibilmente in corrispondenza di un'opera trasversale esistente".

L'Aipo ha formulato le proprie valutazioni in base alla Direttiva dell'Autorità di Bacino del Po n.8 del 21.12.2010 per opere all'interno delle fasce fluviali, ed ha

censurato che non sia "...stata presentata una soluzione progettuale alternativa ai fini localizzativi..." (pag.17).

Continuando, il Parere l'Aipo richiamati i criteri di delimitazione delle fasce fluviali ed in particolare della cd Fascia A, per il criterio idraulico e geomorfologico, e ribadisce che il parere sulla Direttiva Traverse e Sedimenti dell'Autorità di Bacino è di competenza di quella Agenzia fino a considerare che un *invaso innovativo e plurifunzionale* debba "utilizzare opere trasversali esistenti" (pag. 19).

Visto "il Parere unico regionale (negativo), nell'ambito della VIA di competenza statale..." (pag.20) espresso ai sensi dell'**art.25 D.Lgs n.152/2006** (pagg.20-23).

Visto il PUT [ID\_VIP:3155] Piano di utilizzo Terre ai sensi del DM 161/2012, per cui sono stati "**RITENUTI carenti e insufficienti**" sia la documentazione che i chiarimenti del Proponente (pag.23),

Preso atto di non aver preso visione del parere del MiBACT (v. sopra p.3 in Oggetto), viene espresso parere negativo (pag.24).

## 2

Il Parere n.2459 del 14.7.2017 [ID\_VIP: 3155] sul Piano di utilizzo delle terre da scavo (di seguito PUT) è un parere tecnico ex art.9 DM 150/2007.

Disposta la procedibilità dell'istanza del PUT (pag.2) il Parere ha fatto applicazione del DM 161/2012, che ha abrogato l'art.186 D.Lgs n.152/2006, il quale privilegia i sottoprodotti e non i rifiuti, pur senza pregiudizi per la salute e per l'ambiente. L'art.4 DM 161 cit. impone al Proponente, mediante il PUT, di comprovare la sussistenza delle condizioni per considerare le terre da scavo come sottoprodotti.

L'analisi del Parere n.2459 si basa su Quadri di riferimento progettuali e ambientali, su Metodiche analitiche e limiti di riferimento, sul Sito di destinazione.

Il Parere n.2459 sulla base delle conclusioni del Gruppo Istruttore ritiene la documentazione integrativa *non esaustiva*.

Inoltre si assume che il Proponente non ha fornito approfondimenti su questioni essenziali del PUT quali:

- quantità di materiali da gestire come rifiuti con necessità di caratterizzazioni più complete;
- cronoprogramma dettagliato dei lavori;
- dettagliate modalità di sistemazione finale del materiale da scavo;
- sufficiente capacità delle aree individuate per depositi temporanei;

sufficiente capacità delle aree ed effetti cumulativi per l'impianto presso il quale il Proponente ha previsto di conferire il volume di materiale da scavo in esubero pari a 130.270 mc." (pag.13).

I richiesti approfondimenti sono considerati fondamentali né possono essere demandati al quadro prescrittivo.

Inoltre il Parere ha considerato negativamente:

- il mancato reimpiego in alveo dei materiali in esubero;
- la mancata specificazione dei volumi dei materiali di risulta derivanti dalle perforazioni profonde;
- la mancata stima del volume di materiale derivante dal taglio di piante e arbusti, senza individuare un sito di conferimento (pag.13).

La Valutazione della soluzione alternativa con la ipotesi di Riduzione della movimentazione delle terre e rocce da scavo non sarebbe stata stimata; infine si censura che il Proponente non abbia aggiornato il PUT (pag.14).

Conclusivamente il Parere negativo è stato espresso sulle seguenti questioni:

- mancato aggiornamento del PUT;
- documentazione integrativa allo SIA carente ed insufficiente;
- non adeguato approfondimento alcune questioni essenziali (pag.14).

### 3.

Il parere tecnico istruttorio negativo prot.21129 del 20 luglio 2017 del MiBACT, di cui al p.3 sopra indicato in oggetto, ha analizzato le interrelazioni tra l'opera progettata ed il Piano Paesaggistico interregionale.

L'ex Direzione Generale Belle arti e paesaggio con nota n.27429 del 2.11.2015 ha correttamente chiarito che il parere endoprocedimentale di propria competenza attiene alla materia di "tutela del paesaggio" (pag.5).

L'ex Soprintendenza Archeologica del Piemonte con nota prot. 9987 del 30.11.2015 ha chiarito che, per quanto riguarda i beni archeologici, "la Relazione Paesaggistica del Progetto Definitivo (elaborato A1-5 rev. 21.10.2015) risulta sostanzialmente esaustiva" così come il "dossier archeologico" (pag.6) ed il "dossier paleontologico" (pag.7).

All'avvio delle opere di scavo viene stabilito, come da prassi amministrativa, il programma di accertamenti condiviso e diretto dalla Soprintendenza (pag.7) e condiviso dalla ex Direzione generale Archeologia con nota prot.496 del 25.1.2016 (pag.8).

La ex Direzione generale Belle arti e paesaggio con nota prot. n.2308 del 29.1.2016 ha richiesto l'acquisizione di fotoinserimenti della soluzione progettuale per "...apprezzare compiutamente le opere previste - compreso il tratto di canale di

*scarico delle acque dall'edificio turbine al corso d'acqua-, anche in riferimento ai possibili punti di vista panoramici esistenti dall'interno e, in particolare, dal centro storico di Alba" (pag.9).*

La Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo con atto n.7467 del 28.12.2016 ha confermato che il *Dossier Archeologico* è esaustivo e condivide le valutazioni del Proponente sul rischio archeologico medio nell'area interessata dall'intervento (pag.13).

Per i *Beni paleontologici* la Soprintendenza considera sostanzialmente esaustivo il *Dossier Paleontologico* (pag.14) e ribadisce che preliminarmente all'avvio dei lavori sia promosso un programma di accertamenti condiviso e diretto dalla Soprintendenza medesima (pag.14).

La Direzione generale ABAP con nota n.171 del 3.1.2017 ha richiesto il parere dell'Aipo di compatibilità del progetto con le prescrizioni del PAI in relazione alle prescrizioni del Piano paesaggistico regionale (NTA art.14 c.10) (pagg.15 e 16).

Viene quindi richiamato il parere negativo dell'Aipo prot.2442 del 2.2.2017 *"ai sensi del RD n.523/1904 e di compatibilità con il PAI...in un contesto dell'ambito fluviale in condizioni di significativa naturalità..."* per cui, in base alle valutazioni dell'Aipo il progetto *"va a costituire di fatto, un elemento di artificializzazione ed un vincolo alla libera evoluzione morfo-dinamica del corso d'acqua..."*. (pag.16).

La DGABAP con nota 11763 del 10.4.2017 ha dato atto dello spostamento a valle di circa metro 100 dell'originaria collocazione dello sbarramento sul sito della condotta consortile della raccolta e depurazione delle acque reflue Alba-Nord (pag. 16) prospettata in conferenza di servizi, attraversamento considerato come *soglia esistente*.

La medesima DG ha enunciato il criterio secondo il quale la compatibilità del progetto con le prescrizioni del PAI è direttamente connessa alla possibilità di verificare la compatibilità paesaggistica dello stesso progetto (pag.17).

Il Segretariato Generale del Distretto idrografico del Fiume Po con nota 2305 del 27.4.2017 ha concluso che *"in relazione alla tipologia dell'opera (traversa idroelettrica) ed alla sua ubicazione (fiume Tanaro ad Alba) il parere di compatibilità idraulica con i processi idraulici e morfologici del corso d'acqua (art.38 NTA Pai e collegate Direttiva Infrastrutture e Direttiva Traverse), deve essere formulato dall'Aipo..."* (pagg.17-18).

Questa notazione dell'Autorità di Bacino costituisce il punto centrale del malinteso che ha condizionato la redazione dei Pareri di cui ai nn 1 e 3 in oggetto, come più avanti sarà illustrato *in Diritto*.

La Regione Piemonte con nota n.14944 del **22.6.2017** ha reso il parere negativo della DGR n.18-5196 del 19.6.2017 recependo *per relationem* "...il parere negativo ai sensi del RD 523/1904..." reso dall'Aipo.

Dopo il primo parere negativo dell'Aipo il Proponente ha dovuto ricercare una traversa esistente individuata nella soglia che attraversa il fiume in subalveo (pag.19), non considerata una soglia di fondo.

Pertanto, motivando *per relationem* al secondo parere negativo dell'Aipo, l'Amministrazione regionale ha espresso a sua volta parere negativo "*ai sensi e per gli effetti dell'art.25 del d.lgs n.152/2006*" **[articolo sostituito a decorrere dal 21 luglio 2017]**; invero il parere negativo regionale è motivato anche sulla "...*manca di compatibilità con la direttiva di bacino sulle autorizzazioni di nuove strutture trasversali in alveo, che possono interferire con il deflusso delle acque, con il trasporto solido di del materiale, nonché con i principi di divagazione del corso d'acqua contenuti nelle definizioni di fascia A e B del PSFF...*" (pag.20).

La Direzione Generale ABAP con atto n.21130 del 20.7.2017, espresso sulla base della relazione di cui alla nota n.13764 del 10.5.2017, pur dando atto che la iniziale collocazione progettuale dello sbarramento non incideva sui beni tutelati ai fini archeologici e paleontologici, per effetto del duplice parere negativo dell'Aipo ha espresso una parere tecnico istruttorio negativo al Progetto (pagg. 19-27).

## **B- Si osserva in Diritto**

### **1**

1. La realizzazione del progetto [ID VIP: 3131] con rigurgito a monte con volume di invaso di mc 700.000 qualifica l'opera come opera di ritenuta (dighe e traverse fluviali) <sup>1</sup>.

Le Norme tecniche escludono che le mere traverse, o meglio briglie, possano essere equiparate alle opere di sbarramento che creano a monte un notevole invaso, come nel caso di specie. Ne consegue che alle opere di sbarramento non sono applicabili i criteri di cui alla più volte richiamata Direttiva Traverse dell'Autorità di

---

<sup>1</sup> DM 26 giugno 2014 *Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta*; l'allegato p.B.2 classifica le dighe nei seguenti tipi: a) dighe in calcestruzzo; b) dighe di tipo misto e di tipo vario; c) traverse fluviali. L'allegato al p.F. traverse fluviali così le definisce: "*E' definita traversa fluviale ogni sbarramento avente la funzione primaria di stabilizzare a un valore assegnato la quota idrica a monte; pertanto può essere secondaria la funzione di regolazione delle portate.*"

*Si distinguono in traverse a soglia fissa e traverse mobili o presidiate da paratoie."*

Bacino del Po, la quale si riferisce alle infrastrutture lineari, come del resto recita testualmente la pur preziosa e ragguardevole Direttiva.

1.1 L'art.25 D.Lgs n.152/2006, sul quale si è basato il parere negativo regionale *ut supra*, è stato integralmente sostituito a decorrere dal 21 luglio 2017 dall'art.14 D.Lgs 16 giugno 2017 con conseguente modifica del riparto di competenza tra Stato e Regioni in materia di VIA-Vas.

1.2. Il parere VIA-VAS di competenza del MATTM trova la sua base normativa - quanto al riparto di competenze- nell'Allegato II, Parte II, § 13 D.Lgs n.152/2006, secondo il quale sono di competenza statale gli *"Impianti...destinati a trattenerne, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole,... che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m<sup>3</sup>, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati."*

Infatti il competente Ufficio Regionale dighe della Regione Piemonte aveva trasmesso al MATTM la richiesta di parere proprio con riferimento al citato § 13 dell'Allegato II, Parte II, cit.

1.3 Di conseguenza per l'esame dell'opera in questione si fa impropria applicazione delle disposizioni di cui al RD n.523/1904 (il quale riguardava e riguarda le diverse categorie di opere idrauliche dell'epoca) pur essendo la materia regolata dalle disposizioni statali e regionali nonché dalle Norme Tecniche statali in materia di opere di sbarramento quali sono dighe e le traverse di ritenuta.

2.1. In materia di Nulla Osta nei procedimenti di VIA di competenza statale, l'art.27 D. Lgs n.152/2006 è stato sostituito con decorrenza 21 luglio 2017 prevedendo un *provvedimento unico*; per i NO regionali il provvedimento unico è previsto dall'art.27-bis D.Lgs n.152/2006.

2.2. Il comma 3 dell'art.27 novellato prevede che il provvedimento finale contiene le *"condizioni e le misure supplementari..."*; è una disposizione coerente con i principi di cui all'art.11 L. n.241/1990 consente accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento, pur garantendo l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa; le richiamate disposizioni consentono un ampio dialogo tra Proponente ed Amministrazione, soprattutto per superare le incomprensioni insorte a causa dell'inquadramento dell'opera progettata, come traversa e non opera di sbarramento.

2.3. Il Nulla Osta in materia di opere di sbarramento è rilasciato dal competente Ufficio dighe e non dall'autorità idraulica, le cui competenze riguardano le infrastrutture lineari di attraversamento di un corso d'acqua, escluse le opere di sbarramento.

3. L'art.12-bis TU n.1775/1933 stabilisce che il provvedimento di concessione di derivazione di acque pubbliche "...è rilasciato se:

a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;

b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;

c) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico.

2. I volumi di acqua concessi sono altresì commisurati alle possibilità di risparmio, riutilizzo o riciclo delle risorse. Il disciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita.

...

3....

a) viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per ogni singolo fabbisogno;...".

L'art.40 TU n.1775/1933 stabilisce che:

"Il disciplinare della concessione determina la quantità, il modo, le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione integrale o ridotta e scolo dell'acqua, le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'igiene pubblica..."

L'art.85 TU n.1775/1933 disciplina l'impinguamento di pozzi, fontanili, risorgive e sorgenti indotto dal nuovo invaso:

"Quando nella zona, nella quale si costruiscano laghi artificiali o si attuino nuove derivazioni, esistano pozzi o fontanili, il concessionario ha diritto di far accertare a sue spese lo stato dei pozzi o fontanili, prima e dopo l'esecuzione delle opere, allo scopo di evitare che siano gratuitamente impinguati per effetto dei nuovi invasi o delle nuove derivazioni."

L'art.86 TU n.1775/1933 dispone che:

"Anche indipendentemente dalla domanda degli interessati, l'amministrazione può, nell'esame delle istanze e dei progetti di derivazione, prescrivere che vengano in questi ultimi introdotte quelle modifiche e quelle maggiori opere che siano del caso per migliorare il regime del corso d'acqua e risparmiare in tutto o in parte la esecuzione di opere pubbliche."

L'art.87 TU n.1775/1933 prescrive che:

"Nell'esame delle istanze e dei progetti di derivazione, l'amministrazione prescriverà che siano introdotte nei progetti stessi quelle modifiche o maggiori opere e siano

*adottate quelle norme di esercizio che occorranza per non peggiorare il regime del corso d'acqua."*

4. I pareri sul progetto Tanaro Power Spa come gli altri documenti regionali e dell'AIPO non contemplano il DM 10.9.2010 *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili* secondo le quali, **per gli impianti idroelettrici, il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica è totalmente autonomo** rispetto al procedimento per la concessione di derivazione di acqua (Art.13, lett.e).

Sulla separatezza dei procedimenti dottrina e giurisprudenza concordano; le SS.UU. hanno ancora una volta ribadito l'indirizzo interpretativo, assegnando priorità al procedimento di concessione di acqua pubblica, così statuendo: *"non sono confondibili i termini previsti per legge nei procedimenti di autorizzazione alla realizzazione degli impianti idroelettrici con quelli, inseriti nelle procedure di concessione di derivazione d'acqua, per integrare la documentazione necessaria per motivare l'atto concessorio (sui rapporti tra concessione e autorizzazione cfr. S.U. 12 marzo 2013 n. 6074 e 24 giugno 2011 n. 13903).*

5. Le conclusioni dei citati pareri danneggiano la Tanaro Power Spa in quanto invertono l'ordine di conclusione dei provvedimenti; secondo la Corte di Cassazione *"Sul piano logico, la concessione delle acque pubbliche precede l'autorizzazione a costruire gli impianti per derivare l'acqua, atto quest'ultimo comunque non emettibile, se non vi sia stata prima quello concessorio."* (Così SS.UU. civ. sent. 8.5.2014, n.9940 § 2.3, ed anche TSAP con sent. n.271/2016).

10 Il TSAP con la citata sent. n.271/2016 ha statuito che *"con il procedimento di VIA e di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto, vengono valutati i progetti edilizi e sono acquisiti tutti i pareri delle autorità amministrative competenti ad esprimersi sul progetto con finalità di semplificazione procedimentale, mentre il procedimento concessorio è preordinato al rilascio della concessione di derivazione sotto il profilo dell'utilizzo della risorsa idrica, con riferimento alle modalità di prelievo e di adduzione, nonché alla produttività."*

Ne consegue ulteriormente che il procedimento di VIA e tutti gli atti endoprocedimentali anche per evidente economia procedimentale, devono arrestarsi sul limite del procedimento concessorio e delle relative sub-fasi procedimentali, le quali sono ineliminabili e non sostituibili.

## 2.

Le carenze prospettate dal Parere sulle terre da scavo, non attengono al merito, ma derivano da addotte carenze istruttorie, che comunque sono completamente sanabili, con quel dialogo collaborativo che è insito nelle procedure di valutazione ambientale.

In via meramente esemplificativa si osserva che il censurato *mancato reimpiego in alveo dei materiali in esubero* deriva dal dato di fatto che successivamente all'alluvione del 1994 l'alveo fluviale è stato sconvolto dalla progressiva e profonda incisione dell'alveo medesimo che ha fatto abbassare il livello a tal punto che, abrasa la cotica tradizionale sono comparse le argille e per l'effetto il fiume, in quella sezione, da disperdente è divenuto drenante causando processi involutivi nelle falde laterali. La qualità del materiale argilloso non consente un reimpiego in loco in quanto tale materiale con le prime piene verrebbe agevolmente disciolto causando un grande sconvolgimento a valle, compromettendo la qualità delle acque, la vita dell'ambiente acquatico.

L'invaso ha proprio la funzione di attuare un ripascimento dell'alveo, ripristinando la funzione disperdente del corso d'acqua e rimpinguando pozzi e falde; questi fenomeni positivi sono di antica osservazione idraulica tanto è vero i loro effetti benefici per il territorio sono regolati dall'art.85 TU n.1775/1933, sopra citato.

### 3.

Il parere del MiBACT, di cui al p.3 sopra indicato in oggetto, richiama ripetutamente i pareri negativi dell'Autorità Idraulica, in quanto in tali sub-procedimenti non è stato evidenziato che l'opera di sbarramento progettata darà vita ad un'ampia varice del fiume destinata ad usi plurimi quali: l'uso ludico garantito da un fecht molto lungo; l'uso di pesca amatoriale; l'uso delle acque in funzione antincendio; l'uso delle acque per l'innaffiamento del verde comunale della Città di Alba; l'uso delle acque per motivi emergenziali la cui carenza è stata drammaticamente evidenziata dalla siccità che colpisce da alcuni mesi l'intero Paese.

Inoltre la presenza di un ampio specchio d'acqua sul quale può affacciarsi il Lungofiume di Alba risulta una positiva compensazione paesaggistica che va pur valutata.

Ritornando alle doverose preoccupazioni dell'Amministrazione dei Beni culturali per il sistema idrografico e per l'eventuale spostamento della localizzazione esse conseguono ad una inopinata indicazione dell'Aipo che non ha preso proprio in considerazione come per la vita acquatica nel Tanaro, una varice del fiume, quale è un lago sia pure artificiale, crea un habitat essenziale per molte specie di pesci e di flora idrofila.

La valutazione del Parere del MiBACT sulla collocazione dell'invaso "*all'interno della cosiddetta zona fluviale interna*" (pag.24) resta condizionata dai

pareri Aipo in quanto uno specchio acqueo di tanto rilievo può essere realizzato soltanto all'interno della Fascia A del Piano di Bacino.

**Tanto premesso,**

Rilevato che il novellato art.25 D.Lgs n.151/2006 è entrato in vigore il 21 luglio 2017 prima dell'emissione del termine di cui all'art.10-bis L. n.241/1990 così ponendo delicatissime questioni sul riparto delle competenze Stato-Regione, sulla tempistica degli atti soprarichiamati, e quindi sulla competenza degli Uffici tenuti a formulare pareri in materia di opere di sbarramento in quanto altro sono le traverse-soglia altro le traverse -come nel caso in esame- che attengono alla materia ed alle funzioni delle dighe;

Rilevato che le competenze per gli invasi non attengono alla materia delle opere idrauliche, con probabili profili di incompetenza che dovrebbero essere risolti nella riapertura della fase istruttoria;

Rilevato che le censure sulla mancata ricollocazione in alveo delle terre di scavo possono essere esplicitamente motivate proprio in base allo snaturamento della funzione disperdente del Tanaro nella sezione fluviale in questione;

Rilevato che sul piano paesaggistico l'invaso è contenuto nelle sponde naturali del Fiume per cui all'altezza dell'abitato di Alba si può formare uno specchio lacuale (in idraulica i laghi sono definiti varici dei corsi d'acqua) con benefici notevolissimi per il paesaggio e l'arredo urbano, per il ripopolamento delle specie ittiche, per attività ludiche (canoa, canottaggio, iniziazione dell'infanzia alla pratica della vela) per l'innaffiamento del verde pubblico del Comune, in funzione antincendio, per il soccorso idrico nei periodi di siccità ciclica e stagionale, per il riequilibrio delle falde latitanti al corso d'acqua ed il conseguente ripristino della relativa funzione disperdente, per l'irrigazione dei piani in sinistra idraulica del fiume;

tanto premesso, in fatto ed in diritto e per quanto sopra rilevato si formulano le seguenti richieste:

*1- si richiede la concessione di una **proroga** almeno al 30 ottobre del termine indicato per permettere al Proponente la stesura di ulteriori e più approfonditi chiarimenti sui tre pareri richiamati in oggetto;*

*2- si **formula istanza di riesame** in modo da poter relazionare sulla richiesta acquisizione dei pareri resi dal MiBACT, dalla Regione Piemonte e dall'AIPO e poter acquisire i pareri dei competenti Uffici preposti agli sbarramenti di ritenuta, in quanto altro è una traversa che non crei un rigurgito a monte, altro una traversa che determinando un rigurgito a monte va classificata come sbarramento di ritenuta; ciò al fine di evitare l'emissione in danno della Società Tanaro Power*

*Spa di un cd provvedimento a sorpresa che prospetti situazioni di fatto o di diritto prima ignote o non percepibili dalla Società medesima.*

**TANARO POWER SPA – L'Amministratore Delegato ing. Giuseppe Zanca**





*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Destinatari in allegato

IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: **[ID\_VIP: 3149] – Procedura di V.I.A. D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Progetto di realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente mediante costruzione di sbarramento fluviale con innalzamento abbattibile sul Fiume Tanaro nel Comune di Alba (CN).**  
**[ID\_VIP: 3155] – Piano di Utilizzo Terre ai sensi del D.M. 161/2012. Comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/90.**

Con riferimento al procedimento di V.I.A. in oggetto indicato, si comunica che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS si è espressa con parere negativo n. 2458 del 14/07/2017, acquisito al prot. DVA-17256 del 20/07/2017.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. 21130 del 20/07/2017, acquisita al prot. DVA-17252 del 20/07/2017, nel trasmettere il proprio parere tecnico istruttorio negativo prot. 21129 del 20/07/2017, ha comunicato altresì che *“il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di autorità competente nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale [...] potrà quindi provvedere, ove ne ricorrano le condizioni, all'attivazione di quanto previsto dall'art. 10 bis della legge 241/90”*.

Per quanto sopra si comunica che il provvedimento di compatibilità ambientale, da emanarsi secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non potrà che essere negativo.

Con riferimento al procedimento di approvazione del Piano di Utilizzo terre ai sensi del D.M. 161/2012, si comunica che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS si è espressa con parere negativo n. 2459 del 14/07/2017, acquisito al prot. DVA-17281 del 20/07/2017.

Pertanto, si ritiene di dover dare attuazione, per entrambi i procedimenti, alle disposizioni di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/90 che prevede che, nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione del provvedimento negativo, sia data comunicazione all'istante circa i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Al riguardo, si evidenzia che la Società potrà avvalersi della facoltà prevista dalle disposizioni di cui al citato art. 10-bis della Legge n. 241/90, ovvero presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa. Si precisa che, nel caso codesta Società intenda produrre tali osservazioni, le stesse dovranno essere inoltrate entro 10 giorni dalla data di ricevimento della presente, inviata tramite pec.

ID Utente: 6838

ID Documento: DVA-D2-OCF-6838\_2017-0002

Data stesura: 24/07/2017

✓ Resp. Sez.: Pieri C.  
Ufficio: DVA-D2-OCF  
Data: 24/07/2017

✓ Resp. Div.: Venditti A.  
Ufficio: DVA-D2  
Data: 24/07/2017

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

Si allegano alla presente i pareri nn. 2458 e 2459 del 14/07/2017 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS. Il parere prot. 21129 del 20/07/2017 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, acquisito al prot. DVA-17252 del 20/07/2017, è disponibile sul portale delle valutazioni ambientali alla pagina relativa al procedimento di V.I.A. <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1575/2577?Testo=&RaggruppamentoID=223>.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Allegati: parere CTVA n. 2458 del 14/07/2017, acquisito al prot. DVA-17256 del 20/07/2017  
parere CTVA n. 2459 del 14/07/2017 acquisito al prot. DVA-17281 del 20/07/2017

**Elenco destinatari**

Soc. Tanaro Power S.p.A.  
[tanaropower@pec.egea.it](mailto:tanaropower@pec.egea.it)

e p.c.

Ministero dei beni e delle attività culturali e  
del turismo  
Direzione Generale archeologia, belle arti e  
paesaggio  
Servizio tutela del paesaggio  
[mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

Regione Piemonte  
Direzione Ambiente  
[territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it](mailto:territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)



## La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

VISTA la nota del 17/09/2015, acquisita al prot. n. 25430/DVA del 12/10/2015, con la quale la Società "Tanaro Power S.p.A." (di seguito "Proponente") ha presentato istanza di VIA per la proposta di progetto denominato "Realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente mediante costruzione di sbarramento fluviale con innalzamento abbattibile sul fiume Tanaro nel Comune di Alba (CN)" e contestuale approvazione del Piano di utilizzo terre e rocce da scavo (ex D.M. 161/2012);

VISTA la nota prot. n. 25857/DVA del 15/10/2015, acquisita al prot. n. 3517/CTVA del 20/10/2015, con la quale la "Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali" di questo "Ministero" (di seguito "DVA"), ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA (ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) per la proposta di progetto denominato "Realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente mediante costruzione di sbarramento fluviale con innalzamento abbattibile sul fiume Tanaro nel Comune di Alba (CN)" (procedimento identificato con il codice "ID\_VIP 3149"). Nella stessa nota si chiedeva al Proponente di voler trasmettere documentazione integrativa al fine di perfezionare sia l'istruttoria di VIA che l'istanza di approvazione del "Piano di utilizzo terre e rocce da scavo" (ex art. 5, c. 3 del D.M. 161/2012);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell'art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248" ed in particolare l'art. 9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS (di seguito "CTVA");

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile" ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del D.P.R. del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della CTVA e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti prot. n. GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/205/2008 del 2 luglio 2008;

VISTO il Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i. ed in particolare l'art. 8 inerente il funzionamento della CTVA;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge il 15 luglio 2011, L. n. 111/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" ed in particolare l'art. 5, comma 2-bis;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della CTVA prot. n. GAB/DEC/112/2011 del 19 luglio 2011 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito in legge l'11 agosto 2014, L. n. 116/2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" ed in particolare l'art.12, comma 2, con il quale si dispone la proroga delle funzioni dei Componenti della CTVA in carica alla data dell'entrata in vigore del detto D.L. fino al momento della nomina della nuova Commissione;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 308 del 24/12/2015 recante gli "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTA la nota prot. n. 3618/CTVA del 27/10/2015, con la quale il Presidente della CTVA ha comunicato i procedimenti assegnati nel corso della riunione del CdC n. 33 del 22/10/2015, tra i quali figura l'istruttoria in questione, nonché la successiva modifica effettuata nel corso della riunione del CdC n. 39 del 01/12/2016 (giusta nota prot. n. 4079/CTVA del 06/12/2016);

VALUTATA la congruità del valore dell'opera dichiarato dal Proponente ai fini della determinazione dei conseguenti oneri istruttori, i cui esiti sono comunicati alla DVA con separata nota;

VISTA ed ESAMINATA la documentazione allegata alla comunicazione di procedibilità dell'istanza (giusta nota prot. n. 25857/DVA del 15/10/2015, acquisita al prot. n. 3517/CTVA del 20/10/2015), composta da:

*documentazione tecnica:*

- Studio di Impatto Ambientale (SIA);
- progetto definitivo con allegati;
- sintesi non tecnica.

*documentazione amministrativa:*

- copia dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, contenente l'elenco delle Amministrazioni alle quali è stata inviata l'istanza, con l'indicazione della documentazione trasmessa a ciascuna;
- copia della quietanza di pagamento del contributo, di cui all'art. 9, comma 6 del D.P.R. 90/2007, pari allo 0,5 per mille del valore delle opere;
- elenco di cui all'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti e da acquisire;

VISTA la nota prot. n. 25286 del 20/10/2015, acquisita al prot. n. 3561/CTVA del 21/10/2015, con la quale il MIBACT ha chiesto:

- al Proponente, di aggiornare la "relazione paesaggistica" ed il "quadro programmatico" al "Piano paesaggistico regionale" sottoposto a revisione e integrazione dei contenuti e infine riadottato dalla Regione Piemonte (giusta D.G.R. 20-1442 del 18/05/2015);
- alla Regione Piemonte, di voler fornire ogni utile elemento conoscitivo in merito al progetto di un terzo ponte sul fiume Tanaro;
- alle Soprintendenze interessate, il rilascio del parere di competenza;
- alla Direzione Generale Archeologia, il parere ai sensi del DPCM n 171/2014;

VISTA la nota della Regione Piemonte, acquisita al prot. n. 63/CTVA del 13/01/2016, relativa alla richiesta di ulteriori approfondimenti documentali (ex art. 25 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 18 della L.R. 40/1998), "al fine di definire compiutamente gli interventi proposti, gli impatti prevedibili e le opere di mitigazione ambientale necessarie per la tutela dell'ambiente", ove "si ravvisa la necessità di richiedere al proponente [...] integrazioni, relative ad alcuni aspetti del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale";

CONSIDERATI gli esiti della riunione effettuata in data 21/01/2016 (giusta convocazione prot. n. 4558/CTVA del 30/12/2015);

VISTA la nota della Regione Piemonte, acquisita al prot. n. 248/CTVA del 25/01/2016, con la quale è stata trasmessa la richiesta di integrazioni formulata dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPo (giusta nota prot. n. 916 del 15/01/2016);

VISTA la nota prot. n. 2308 del 29/01/2016, acquisita al prot. n. 329/CTVA del 01/02/2016, con la quale il MIBACT ha formulato la richiesta di integrazioni al Proponente ed ha sollecitato le Soprintendenze interessate al rilascio del parere di competenza;

CONSIDERATI gli esiti del sopralluogo effettuato in data 09/03/2016 (giusta convocazione prot. n. 729/CTVA del 29/02/2016);

VISTA la nota prot. n. 9100/DVA del 05/04/2016, acquisita al prot. n. 1215/CTVA del 06/04/2016, con la quale la DVA ha trasmesso al Proponente la richiesta di integrazioni formulata da questa CTVA (giusta nota prot. n. 1149/CTVA del 01/04/2016);

VISTA la nota del 19/07/2016, acquisita al prot. n. 2643/CTVA del 20/07/2016, con la quale il Proponente ha inviato alla DVA una richiesta di proroga di 120 giorni (a decorrere dal 19/07/2016) per la consegna della documentazione integrativa richiesta con la nota prot. n. 9100/DVA del 05/04/2016;

VISTA la nota prot. n. 21160/DVA del 22/08/2016, acquisita al prot. n. 2901/CTVA del 23/08/2016, con la quale la DVA, facendo seguito alla richiesta del Proponente (giusta nota del 19/07/2016, acquisita al prot. n. 19033/DVA del 20/07/2016), ha concesso una proroga di 90 giorni (a decorrere dal 22/08/2016) per la consegna della documentazione integrativa richiesta con la nota prot. n. 9100/DVA del 05/04/2016;

VISTA la nota prot. n. 28485/DVA del 23/11/2016, acquisita al prot. n. 3955/CTVA del 24/11/2016, con la quale la DVA ha trasmesso copia della documentazione integrativa inviata dal Proponente (giusta nota del 15/11/2016, acquisita al prot. n. 28222/DVA del 21/11/2016), precedentemente richiesta con la nota prot. n.

9100/DVA del 05/04/2016. Nella stessa nota si chiedeva a questa Commissione se, in ragione dell'entità della documentazione integrativa prodotta, fosse necessario da parte del Proponente provvedere a dare avviso al pubblico dell'avvenuto deposito (ex art. 24, commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);

VISTA la nota prot. n. 19400 del 28/11/2016, acquisita al prot. n. 3989/CTVA del 28/11/2016, con la quale il MIBACT ha chiesto alle Soprintendenze interessate il rilascio del parere di competenza definitivo, comprendente anche la valutazione delle integrazioni presentate dal Proponente. Nella stessa nota si chiedeva al Proponente di voler inviare l'eventuale riscontro prodotto alla richiesta di informazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTA la nota prot. n. 4057/CTVA del 02/12/2016, con la quale questa Commissione, in riscontro alla nota prot. n. 28485/DVA del 23/11/2016 ed a seguito dell'esame delle sopra citate integrazioni, ha comunicato la necessità di richiedere al Proponente di provvedere a dare avviso al pubblico del deposito della documentazione integrativa tramite nuove pubblicazioni sui quotidiani e di darne informazione a tutte le Amministrazioni che partecipano al procedimento di VIA con le modalità previste ai commi 2 e 3 dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la nota del 05/12/2016, acquisita al prot. n. 4080/CTVA del 06/12/2016, con la quale il Proponente ha trasmesso al MIBACT "chiarimenti relativi alla lettera pervenuta il 28/11/2016 prot. 19400". Nella stessa nota si specifica che:

- la richiesta del MIBACT prot. n. 2308 del 29/01/2016 è stata riscontrata con l'integrazione del 15/11/2016;
- la richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 19887 del 21/09/2016 è stata riscontrata con l'elaborato denominato "A1-2-R1 – Relazione idrologica idraulica" nel capitolo 7 dedicato alla "Valutazione del volume invasato";

VISTA la nota prot. n. 29642/DVA del 06/12/2016, acquisita al prot. n. 4098/CTVA del 07/12/2016, con la quale la DVA, preso atto di quanto comunicato da questa Commissione (giusta nota prot. n. 4057/CTVA del 02/12/2016), ha comunicato al Proponente la necessità di provvedere a dare avviso al pubblico del deposito della documentazione integrativa presentata con la nota del 15/11/2016 (ex art. 24, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);

VISTA la nota del 21/12/2016, acquisita al prot. n. 4278/CTVA del 27/12/2016, con la quale il Proponente, facendo seguito a quanto richiesto dalla DVA con la nota prot. n. 28222/DVA del 21/11/2016, ha trasmesso  copia della pubblicazione a mezzo stampa (avvisi pubblicati sui quotidiani "Il Giornale" ed "Il Giornale del Piemonte e della Liguria" in data 21/12/2016) dell'avvenuto deposito della documentazione integrativa inviata con la nota del 15/11/2016;

VISTA la nota prot. n. 171 del 03/01/2017, acquisita al prot. n. 4/CTVA del 03/01/2017, con la quale il MIBACT ha comunicato alle Soprintendenze interessate la ripubblicazione dell'avvenuto deposito della documentazione integrativa da parte del Proponente, nonché i contenuti della nota del Proponente del 05/12/2016, relativa ai chiarimenti richiesti con la nota prot. n. 19400 del 28/11/2016. Nella stessa nota si chiedeva:

- alla Regione Piemonte, di trasmettere il parere della AIPo;
- alle Soprintendenze interessate, il rilascio del parere di competenza.

VISTA la nota prot. n. 289/DVA del 09/01/2017, acquisita al prot. n. 26/CTVA del 10/01/2017, con la quale la DVA ha comunicato che il Proponente, in riscontro a quanto richiesto con la nota prot. n. 29642/DVA del 06/12/2016, ha trasmesso  copia degli avvisi al pubblico (pubblicati sui quotidiani "Il Giornale" ed "Il Giornale del Piemonte e della Liguria" in data 21/12/2016) ed ha comunicato che gli stessi sono stati pubblicati sul portale delle Valutazioni Ambientali di questo Ministero;

VISTA la nota del 24/02/2017, acquisita al prot. n. 576/CTVA del 27/02/2017, con la quale il Proponente ha inviato alla DVA copia dei "Chiarimenti alla Conferenza di servizi del 02/02/2017", tenutasi presso la Regione Piemonte;

VISTA la nota prot. n. 5574/DVA dell'08/03/2017, con la quale la DVA ha comunicato al Proponente di voler provvedere tempestivamente a dare avviso a mezzo stampa, ai fini della consultazione del pubblico (ex art. 24, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), dell'avvenuto deposito della documentazione integrativa inviata con la nota del 24/02/2017, integrata con PEC del 24/02/2017, rispettivamente acquisite al prot. n. 4413/DVA del 27/02/2017 e al prot. n. 4804/DVA del 01/03/2017;

VISTA la nota del 17/03/2017, acquisita al prot. n. 837/CTVA del 20/03/2017, con la quale il Proponente ha trasmesso alla DVA copia della pubblicazione a mezzo stampa (avvisi pubblicati sui quotidiani "Il Giornale" ed "Il Giornale del Piemonte e della Liguria" in data 17/03/2017) dell'avvenuto deposito della documentazione integrativa inviata con la nota del 24/02/2017, acquisita al prot. n. 4413/DVA del 27/02/2017 e al prot. n. 4808/DVA del 01/03/2017;

VISTE le PEC acquisite al prot. n. 860/CTVA del 21/03/2017 e al prot. n. 888/CTVA del 22/03/2017, con le quali il Proponente ha inviato copia della pagina intera dell'annuncio sul quotidiano "Il Giornale", edizioni nazionale e regionale;

VISTA la nota prot. n. 6972/DVA del 23/03/2017, acquisita al prot. n. 908/CTVA del 23/03/2017, con la quale la DVA ha comunicato che il Proponente, a seguito di quanto richiesto dalla stessa con la nota prot. n. 5574/DVA dell'08/03/2017, ha inviato copia degli avvisi al pubblico (pubblicati sui quotidiani "Il Giornale" ed "Il Giornale del Piemonte e della Liguria" del 17/03/2017), relativi all'avvenuto deposito in data 27/02/2017 e 01/03/2017 delle integrazioni;

VISTA la nota prot. n. 11763 del 14/04/2017, acquisita al prot. n. 1165/CTVA del 14/04/2017, con la quale il MIBACT ha comunicato alle Soprintendenze interessate, tra l'altro, la ripubblicazione dell'avvenuto deposito della documentazione integrativa presentata dal Proponente con la nota del 24/02/2017 (avvisi del 17/03/2017);

VISTA la nota prot. n. 2305 del 27/04/2017, acquisita al prot. n. 1293/CTVA del 27/04/2017, con la quale l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha comunicato al MIBACT ed all'Ufficio AIPo di Alessandria che:

- in relazione alla tipologia di opera ed alla sua ubicazione, il parere di compatibilità con i processi idraulici e morfologici del corso d'acqua deve essere formulato dalla AIPo, autorità idraulica competente sul corso d'acqua in questione (come già ribadito nel parere n. 7712/41 del 17/11/2015 della stessa Autorità);
- la AIPo ha espresso il parere di competenza negativo (giusta nota prot. n. 2442 del 02/02/2017), il quale è stato confermato anche a seguito delle modifiche ed integrazioni progettuali presentate dal Proponente (giusto parere prot. n. 5928 del 10/03/2017).

VISTA la nota prot. n. 13764 del 10/05/2017, acquisita al prot. n. 10901/DVA del 10/05/2017, con la quale il MIBACT ha chiesto alle Soprintendenze interessate il rilascio del parere di competenza;

VISTA la nota del 09/05/2017, acquisita al prot. n. 1425/CTVA del 10/05/2017, con la quale il Proponente ha riscontrato la comunicazione della AIPo del 14/03/2017 (acquisita al prot. 6023/DVA del 14/03/2017) ed il relativo parere negativo (giusta nota prot. n. 2442 del 02/02/2017), trasmettendo chiarimenti che richiamano integralmente quanto già comunicato in data 24/02/2017 (giusto elaborato "Chiarimenti alla conferenza di servizi del 02-02-2017");

VISTA la nota prot. n. 40024 del 10/05/2017, acquisita al prot. n. 1445/CTVA del 10/05/2017, con la quale l'ARPA Piemonte ha trasmesso alla Regione Piemonte le osservazioni di competenza;

VISTA la nota prot. n. 11259/DVA del 15/05/2017, acquisita al prot. n. 1515/CTVA del 15/05/2017, con la quale la DVA ha trasmesso la documentazione integrativa volontaria inviata dal Proponente (giusta nota del 09/05/2017, acquisita al prot. n. 10866/DVA del 10/05/2017), a seguito di quanto evidenziato dalla AIPo con il parere del 14/03/2017, acquisito al prot. 6023/DVA del 14/03/2017;

**PRESO ATTO** che:

- in data 08/10/2015 è avvenuta la pubblicazione, sui quotidiani "Il Giornale" e "Il Giornale del Piemonte", dell'annuncio relativo all'istanza di VIA ed al conseguente deposito di tutta la documentazione relativa alla proposta di progetto;
- in data 21/12/2016 è avvenuta la pubblicazione, sui quotidiani "Il Giornale" e "Il Giornale del Piemonte e della Liguria", dell'annuncio relativo alla presentazione delle integrazioni ed al deposito delle stesse;
- in data 17/03/2017 è avvenuta la pubblicazione, sui quotidiani "Il Giornale" e "Il Giornale del Piemonte e della Liguria", dell'annuncio relativo alla presentazione delle integrazioni volontarie ed al deposito delle stesse.

**PRESO ATTO** che la documentazione fornita dal Proponente è stata pubblicata sul sito web dell'Autorità Competente;

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

VISTO l'elenco delle autorizzazioni acquisite e da acquisire (ex art. 23, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i), relative al progetto in esame, fornito dal Proponente (giusta nota prot. n. 25857/DVA del 15/10/2015, acquisita al prot. n. 3517/CTVA del 20/10/2015);

CONSIDERATO che, per il combinato disposto dell'art. 23, comma 2 e dell'art. 26, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità Competente, ove ne ravvisasse la necessità, può assumere la decisione di esercitare il potere sostitutivo per le autorizzazioni ambientali non emesse, ricomprese nel presente parere;

CONSIDERATO che, a seguito della pubblicazione dell'annuncio sui quotidiani in data 08/10/2015, relativo all'istanza di VIA, risultano pubblicate sul sito di questo Ministero le seguenti osservazioni del Pubblico e di Enti e Pubbliche Amministrazioni:

N.	Ente / Soggetto	Protocollo	Data
1	Osservazione dell'Autorità di Bacino del fiume Po - Parma in data 26/11/2015	DVA-2015-0029850	30/11/2015
2	Osservazione del sig. Davide Barberis in data 11/12/2015	606/DVA	13/01/2016

CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione dell'annuncio sui quotidiani in data 21/12/2016, relativo alle integrazioni, risulta pubblicato sul sito di questo Ministero il seguente parere:

N.	Ente / Soggetto	Protocollo	Data
1	Parere dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po	DVA-2017-0006023	14/03/2017

CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione dell'annuncio sui quotidiani in data 17/03/2017, relativo alle integrazioni volontarie, risulta pubblicato sul sito di questo Ministero il seguente parere:

N.	Ente / Soggetto	Protocollo	Data
1	Parere della Regione Piemonte (D.G.R. n. 18-5196 del 19/06/2017)	DVA-2017-0014835	23/06/2017

**PRESO ATTO** che:

- il progetto prevede la realizzazione di una nuova traversa a geometria variabile sul Tanaro, nel Comune di Alba, finalizzata alla valorizzazione energetica delle portate disponibili nel fiume mediante la regolamentazione del salto geodetico ottenuto;
- nella soluzione originaria proposta, tale traversa fluviale è ubicata circa 200 m a monte dell'immissione nel Tanaro del torrente Cherasca;
- l'impianto è costituito da una traversa di tipo mobile (a sua volta composta da una platea fissa in cemento armato avente quota in sommità di 152.00 m s.l.m., sormontata da uno sbarramento mobile a doppia falda completamente abbattibile), da una centrale realizzata in area golenale sinistra, da un canale di adduzione e da un canale di scarico. Sono inoltre previsti manufatti accessori quali la rampa di risalita per l'ittiofauna e le opere per la regimazione delle portate;
- l'area di intervento dista poco più di 1 km in linea d'aria dall'abitato di Alba ed è raggiungibile dalla Strada Comunale che conduce in località Vaccheria, poco distante dagli svincoli dell'Autostrada A33 Asti-Cuneo;
- contestualmente alla presentazione dell'istanza di attivazione del procedimento di VIA per il progetto di cui trattasi, il Proponente ha richiesto l'avvio dell'istruttoria di approvazione del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo (PUT) ai sensi del D.M. n. 161/2012, oggetto di una specifica procedura (identificata con il codice "ID VIP 3155") per l'espressione del parere tecnico ex art. 9, comma 5, del D.M. n. 150/2007;

CONSIDERATO e VALUTATO che, per quanto attiene al quadro di riferimento programmatico:

- con riferimento all'Analisi dei Vincoli Ambientali e Territoriali, l'area d'intervento è soggetta a tutela secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", art. 142, lettera c): i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- l'area d'intervento non ricade in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27";

- dal punto di vista della pericolosità geomorfologica, le aree interferite dalla realizzazione del progetto sono classificate, secondo quanto riportato nelle cartografie allegare al PRGC, in classe IIIa di pericolosità geomorfologica: "Porzioni di territorio prevalentemente inedificate che presentano caratteri geomorfologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti: aree in frana, dissestate o potenzialmente dissestabili. Tali aree sono da considerarsi inedificabili";
- secondo quanto riportato nel PAI, il Comune di Alba rientra nella classe di rischio elevato R4 ("sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni al patrimonio culturale, la distruzione di attività socioeconomiche") e l'area nella quale ricadono gli interventi previsti, sulla sponda sinistra del Tanaro, è compresa nella fascia fluviale A;
- l'area d'intervento non ricade nella perimetrazione di Parchi, Aree protette, Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone di Protezione Speciale (ZPS), tuttavia nei dintorni di tale area si segnalano alcuni siti sottoposti a tutela, la cui prossimità richiede l'elaborazione di uno studio per la Valutazione di Incidenza. Più precisamente, sono presenti le seguenti aree sottoposte a protezione:
  - ZPS "Fiume Tanaro e Stagni di Neive" (IT1160054), a nord-est dell'area di intervento, distanza: circa 5,5 km in linea d'aria;
  - SIC "Colonie di chiroterri di S. Vittoria e Monticello d'Alba" (IT1160029), a ovest dell'area di intervento, distanza: circa 7,4 km in linea d'aria;
  - Sito di Interesse Regionale (SIR) "Stagni di Mogliasso", a nord-est dell'area di intervento, distanza: circa 2,2 km in linea d'aria;

**CONSIDERATO e VALUTATO** che, per quanto attiene al quadro di riferimento progettuale:

- l'impianto idroelettrico in progetto prevede la valorizzazione energetica delle portate disponibili nel fiume Tanaro, mediante la regolamentazione del salto geodetico ottenuto con la realizzazione di una traversa a geometria variabile;
- l'intervento prevede l'utilizzo delle cosiddette "bear-trap dam" ("a trappola d'orso", con la forma della tipica trappola per orsi nord-americana), ovvero opere di ritenuta mobili a tetto, già utilizzate dai primi del novecento in Nord America, per mantenere costante il livello idrico a monte dell'opera di presa. L'opera di ritenuta trasversale è costituita da due ventole sovrapposte "a tetto". Il principio idraulico di funzionamento è basato sulle spinte esercitate dall'acqua all'interno del corpo traversa che, opportunamente bilanciate e contrastate da fermi e smorzatori oleodinamici, portano al "galleggiamento" della stessa ad una determinata quota. I principali vantaggi di tale tecnologia sono:
  - ottimo inserimento ambientale, grazie alla realizzazione delle ventole in materiali nobili e dal ridotto impatto ambientale, quale legno e acciaio;
  - facilità di gestione;
  - "invisibilità" nei confronti delle piene, poiché in configurazione chiusa "scompaiono" nel terreno e presentano un profilo superiore pressoché orizzontale;
- il progetto prevede la derivazione di una portata massima di 100 m<sup>3</sup>/s dal Tanaro alla quota di regolazione fissa di 156.50 m s.l.m., con restituzione nel medesimo corpo idrico a livello variabile compreso tra le quote 150.46 m s.l.m. e 153.53 m s.l.m., a seconda della portata naturale fluente. Per portate in arrivo inferiori a 15.9 m<sup>3</sup>/s o superiori a 300 m<sup>3</sup>/s non sarà effettuata alcuna derivazione, mentre per portate comprese tra 15.9 m<sup>3</sup>/s e 300 m<sup>3</sup>/s l'impianto sarà in funzione con lo sbarramento mobile alzato e il prelievo avverrà alla quota di regolazione fissa di 156.50 m s.l.m., con restituzione a livello variabile compreso fra le quote 150.46 m s.l.m. e 153.53 m s.l.m.. Per portate superiori a 300 m<sup>3</sup>/s lo sbarramento mobile sarà completamente abbattuto in modo da limitare gli effetti di rigurgito. L'impianto idroelettrico, mediamente, sarà operativo per circa 310 giorni all'anno;
- l'opera è definita dal Proponente un impianto idroelettrico ad acqua fluente, in quanto l'acqua è prelevata dal Tanaro mediante un' opera di presa con capacità di accumulo irrilevante ai fini della regolazione;
- la seguente tabella di sintesi mette in evidenza le peculiarità dell'impianto in progetto:

**Tabella 1. Dati caratteristici delle opere di progetto**

Opera di sbarramento	traversa fissa sormontata da sbarramento mobile costituito da un sistema di ritenuta a doppia falda
Portata derivata per uso idroelettrico	tra 15.9 m <sup>3</sup> /s e 100 m <sup>3</sup> /s
Quota di prelievo	156.50 m s.l.m.
Quota di restituzione in alveo	tra 150.46 m s.l.m. e 153.53 m s.l.m.
Lunghezza canale di adduzione	270 m
Lunghezza vasca di carico e locale turbine	49 m
Lunghezza del canale di restituzione	430 m
Salto geodetico	da 2.97 m a 6.04 m
Lunghezza del tratto sotteso dall'impianto	800 m

- l'impianto è costituito dalle seguenti opere:
  - traversa in cemento armato (soglia fissa);
  - sistema di ritenuta a doppia falda mobile;
  - canale dissabbiatore/dispositivo di rilascio di quota del DMV;
  - bocca di presa dotata di sgrigliatore meccanico;
  - canale di adduzione alla centrale;
  - locale macchine;
  - turbine;
  - locale automazione e consegna;
  - canale di restituzione;
- traversa e sistema di ritenuta. L'opera di ritenuta mobile ha una lunghezza di circa 73 m e complessivamente la struttura trasversale all'alveo presenta una lunghezza di circa 90 m, includendo le opere ancillari alla traversa. A valle dello sbarramento è prevista la realizzazione di una vasca di dissipazione della turbolenza, derivante dal passaggio da corrente veloce a corrente lenta, con la posa di massi di montagna ciclopici;
- canale di adduzione. È un canale in cemento armato a cielo aperto di sezione rettangolare, con altezza pari a 5.0 m e larghezza di 25.4 m. La lunghezza del canale tra l'imbocco e gli sgrigliatori è pari a circa 270 m;
- turbine. Nella soluzione di progetto originaria l'impianto è costituito da tre gruppi a bulbo turbina-moltiplicatore-generatore Kaplan con portata nominale pari a 33 m<sup>3</sup>/s ciascuno. Le turbine hanno giranti Kaplan con pale in acciaio inossidabile e, grazie al funzionamento coordinato del movimento del distributore e delle pale, sono in grado di assumere la configurazione ottimale a fronte delle variazioni di salto e portata;
- canale di restituzione. Il canale di restituzione a valle della centrale è realizzato in corrispondenza del canale naturale esistente, incrementandone, mediante scavo, la sezione di deflusso. Esso ha sezione trapezoidale con larghezza alla base di 25 m, sponde con inclinazione 1:2 e una lunghezza di 430 m. Il fondo e le sponde del canale sono rivestiti con massi per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi. Il canale di scarico permette la restituzione dell'acqua turbinata circa 800 metri a valle del punto di derivazione;
- opere di rimonta per l'ittiofauna. Considerando il salto da superare, la scala di risalita in progetto è del tipo "a rampa", ossia un canale scabro di larghezza ridotta rispetto all'alveo del corso d'acqua, integrato nella sponda compresa tra il punto di derivazione e il punto di scarico. L'opera, pertanto, è ubicata presso la sponda sinistra, con imbocco di monte posto a lato del canale dissabbiatore. Il passaggio artificiale proposto per l'ittiofauna è di tipo naturalistico ed è provvisto di massi ammorsati al fondo con "perturbation boulders" ovvero con dissipazione turbolenta dell'energia. La sezione della scala di risalita è trapezoidale, con base minore pari a 2.8 m e base maggiore di 4.8 m; il diametro medio dei massi è di 90 cm, mentre il battente idrico nel passaggio è prossimo a 96 cm. La rampa presenta una lunghezza di circa 200 m e una pendenza media del 2.5%. Il passaggio artificiale per l'ittiofauna è stato progettato nel rispetto del manuale regionale "Linee guida per la progettazione e verifica dei passaggi per pesci" della Regione Piemonte. Le velocità all'interno del passaggio rimangono sempre ridotte, inferiori a 1.1 m/s, con velocità medie inferiori a 0.6 m/s, pertanto l'acqua defluisce in condizioni di corrente lenta e ciò consente il suo utilizzo dalla gran



cantiere il Proponente ha individuato un'area di circa 7 000 m<sup>2</sup> destinata allo stoccaggio temporaneo del materiale da scavo destinato alle successive operazioni di rinterro.

**CONSIDERATO e VALUTATO** che, per quanto attiene al quadro di riferimento ambientale:

- il Proponente ha dichiarato che le soluzioni progettuali proposte e l'attuale qualità delle risorse comportano una sensibilità molto ridotta agli impatti connessi alla realizzazione dell'opera, pertanto non si ravvisano situazioni particolari di criticità: si tratta infatti di una struttura che si estende su un'area limitata e che non presenta particolari peculiarità dal punto di vista ambientale;
- in merito alle componenti aria e clima, rumore/vibrazioni e salute, il Proponente ritiene che non si determini alcun impatto per la realizzazione dell'impianto in progetto; le restanti matrici ambientali subiranno, invece, alcune modificazioni, senza però che le stesse comportino, ad avviso del Proponente, incidenze rilevanti;
- sulla componente idrica delle acque superficiali e sotterranee gli impatti sono ridotti e concentrati prevalentemente nelle fasi di cantiere: il progetto infatti consiste nella realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente che prevede un tratto sotteso e che non altera le caratteristiche chimico-fisiche e biologiche delle acque derivate;
- le opere di progetto comportano la sottrazione di una parte di suolo (e di conseguenza anche di vegetazione), ma le dimensioni delle strutture previste non sono tali da comportare interferenze molto significative. Le operazioni di ripristino e di mitigazione previste dal Proponente consentono di ricostituire in breve tempo la copertura vegetazionale nelle aree non occupate dalle opere, con un potenziale miglioramento delle caratteristiche della stessa, in quanto le specie alloctone invasive attualmente presenti sono sostituite con esemplari di specie autoctone idonee all'area in esame. Tali considerazioni valgono anche per gli ecosistemi, che gli interventi descritti potranno contribuire a migliorare. La realizzazione delle opere di progetto interferirà anche con la componente faunistica dell'area: non si prevedono interferenze significative con la fauna terrestre, ma le attività di cantiere possono avere impatti sulla fauna ittica, che tuttavia saranno limitati ad un periodo di tempo piuttosto breve e saranno ulteriormente ridotti con la realizzazione degli interventi di mitigazione annunciati dal Proponente;
- per quanto riguarda il paesaggio, l'inserimento di nuovi manufatti presso l'area di intervento comporterà modifiche al relativo assetto paesaggistico. Tali modifiche saranno però di entità piuttosto limitata, dal momento che il sito di progetto non presenta particolari elementi caratterizzanti e non è visibile dai principali centri abitati né da punti di vista o strade panoramiche. Per ridurre l'impatto paesaggistico degli interventi, nella fase di progettazione il Proponente ha previsto di interrare tutte le opere possibili: le uniche parti che saranno realizzate fuori terra risulteranno costituite dal locale di restituzione all'Enel, che presenterà caratteristiche costruttive e finiture simili agli edifici presenti nelle zone limitrofe. Inoltre, per un miglior inserimento paesaggistico della nuova opera nell'ambiente circostante, è prevista la realizzazione di interventi di inerbimento e piantumazione di specie arboree e arbustive come dettagliato nelle mitigazioni per la vegetazione: tali azioni, infatti, svolgeranno un duplice ruolo di mitigazione, sia per la parte naturalistico-vegetazionale sia per quella paesaggistica;
- a monte dell'area di intervento, potenzialmente interessato dalle modifiche che interverranno a livello dell'asta fluviale, è presente il SIC IT1160029 "Colonie di chiroterri di S. Vittoria e Monticello d'Alba". A valle sono invece individuati il SIR IT1160055 "Stagni di Mogliasso" e la ZPS IT1160054 denominata "Fiume Tanaro e Stagni di Neive": quest'ultima non è interferita dall'impianto in fase di esercizio, mentre durante il cantiere può essere interessata da fenomeni, quali l'intorbidamento dell'acqua, che tuttavia si possono limitare al massimo adottando accorgimenti di corretta esecuzione dei lavori (in asciutta);
- sulla base di quanto esposto nell'elaborato SA-7 - "Valutazione di Incidenza sui siti della Rete Natura 2000 presenti nell'area vasta", in virtù della posizione esterna rispetto ai confini delle aree protette nonché della natura, dell'entità e delle tempistiche delle attività previste, non si individuano effetti negativi sulla conservazione degli habitat e delle specie faunistiche, né durante la fase di cantiere né in quella di esercizio, quindi la realizzazione delle opere di progetto non comporta motivi di preoccupazione per tali siti;

**VISTE** le osservazioni al progetto pervenute dal Pubblico, che di seguito si riportano:

- osservazioni presentate dal sig. Davide Barberis con nota dell'11/12/2015 inviata a mezzo posta elettronica alla Provincia di Cuneo, acquisita al prot. n. 0118669 del 18/12/2015 della Provincia di Cuneo e al prot. n. 606/DVA del 13/01/2016:

"Buongiorno,

Le scrivo in quanto referente per le derivazioni ad uso energetico della provincia di Cuneo, riguardo ai progetti di due centrali idroelettriche da parte di EGEA nel corso del fiume Tanaro nei comuni di Alba e Barbaresco.

Nella zona in cui dovrebbero essere costruite esiste una popolazione di *Microcondyla compressa*, una specie di mollusco acquatico estremamente raro in Italia, di cui quella è probabilmente l'unica popolazione piemontese. Questa specie è anche protetta a livello della Convenzione di Berna e della Direttiva Habitat.

So benissimo che l'idroelettrico è una buona fonte alternativa ai carburanti fossili, però rimane il fatto che bisogna proteggere la poca biodiversità che ancora abbiamo nei nostri fiumi, in particolare quando si parla di specie rare quanto questa. Non ho sinceramente idea di a che punto sia il progetto delle centrali, l'ho solo letto sul giornale quindi non so nemmeno se esista già un progetto. Sarebbe bello se il progetto fosse vincolato in qualche modo a questa popolazione, o comunque perlomeno che essa rientri nella valutazione di impatto ambientale.

Grazie dell'attenzione.

Cordiali saluti";

VISTA la nota prot. n. 8020/41 del 26/11/2015, acquisita al prot. n. DVA-2015-0029850 del 30/11/2015, di ritrasmissione della nota prot. n. 7792/41 del 17/11/2015, con la quale l'Autorità di Bacino del fiume Po (AdBPo) ha espresso il parere di competenza in merito alla domanda di concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal fiume Tanaro, nel Comune di Alba, richiesta da Tanaro Power S.p.A., in relazione alle necessità di acquisire valutazioni più approfondite sugli effetti indotti dalla costruzione di nuove opere sulle componenti "sicurezza idraulica" e "qualità delle acque", come di seguito riportato:

"IL SEGRETARIO GENERALE

[...] CONSIDERATO CHE

- il corso d'acqua in oggetto, agli atti del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po risulta essere classificato come "sufficiente";
- ai sensi di quanto previsto dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico, il corpo idrico in oggetto deve raggiungere lo stato di qualità ambientale di "buono chimico" al 2015 e di "buono ecologico" al 2021;
- gli obiettivi principali di tale Piano sono:
  - garantire l'equilibrio del bilancio idrico al fine di assicurare la compatibilità tra gli usi secondo l'ordine e le priorità stabilite dalla legge;
  - impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali e garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla normativa vigente anche attraverso il riequilibrio delle dinamiche geomorfologiche dei corsi d'acqua;
- per assicurare il pieno perseguimento di tali obiettivi, l'articolo 8 della Deliberazione C.I. n. 1/2010 ha quindi stabilito che dalla data di pubblicazione della stessa sulla G.U.R.I. (avvenuta sul numero n. 82 del 9 aprile 2010), le Amministrazioni e gli Enti pubblici cui sono attribuite competenze in materia non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con gli Elaborati di detto Piano e, in particolare, con gli obiettivi di qualità ambientale ed i contenuti di cui al Programma di misure dell'Elaborato 7 del Piano medesimo e sono tenuti, inoltre, a dare avvio allo svolgimento delle attività di cui al documento Misure urgenti ed indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione allegato alla Deliberazione stessa;
- se pur in assenza di riferimenti specifici negli strumenti di pianificazione, il rilascio del provvedimento finale di concessione da parte delle P.A. concedenti è comunque subordinato al rispetto del fondamentale principio di non deterioramento del corpo idrico;

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alla tipologia dell'opera e alla sua ubicazione il parere di compatibilità con i processi idraulici e morfologici dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 38 delle NA del PAI e delle collegate Direttiva Infrastrutture, Direttiva Traversa, Direttiva Sedimenti, sarà formulato da parte di AIPO, Autorità idraulica competente sul corso d'acqua in questione, in sede di espressione del nulla osta;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- in relazione alla valutazione di compatibilità sopra specificata, appare opportuno esplicitare i quadri conoscitivi di pericolosità e rischio contenuti nel PAI e l'assetto di progetto previsto nel medesimo Piano:
  - la realizzazione della nuova traversa a servizio di un impianto idroelettrico è prevista in un tratto di corso d'acqua in condizioni di significativa naturalità, caratterizzato nello stato attuale da continuità

- longitudinale e possibilità di libera divagazione dell'alveo inciso in sinistra idrografica. Nel tratto è presente in destra la confluenza del torrente Cherasca;
- la delimitazione delle fasce fluviali nel tratto individua una fascia A di deflusso e di riattivazione di forme fluviali durante gli eventi di piena, che comprende in sponda sinistra ampie aree golenali e una fascia B ancora più ampia, nelle quali non sono presenti beni esposti e insediamenti antropici che richiedano il controllo dei processi di mobilità o di esondazione;
  - tali aree golenali sono state interessate durante gli eventi alluvionali più gravosi, quali quello del 1994, da intensi processi erosivi di sponda e dalla riattivazione di canali di deflusso e di rami laterali;
- in attuazione del PAI e del PDGPO deve essere:
- favorita la libera evoluzione dei processi di mobilità planimetrica del corso d'acqua all'interno della fascia A;
  - verificata la compatibilità dell'intervento con le dinamiche di deflusso ed espansione delle piene definite nella delimitazione delle fasce fluviali;
  - accertata la compatibilità con gli obiettivi di assetto morfologico funzionali ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti nel PdGPO;
- occorre acquisire una verifica degli effetti indotti dalla costruzione della nuova traversa in relazione ai seguenti elementi definiti nelle Direttive PAI:
- le modificazioni sulle modalità di deflusso in piena, con esplicitazione degli effetti sui franchi sinistra delle arginature o dei limiti di contenimento della piena con TR 200 anni, anche per scenari di rischio residuale (mancato funzionamento delle strutture mobili della traversa e/o per effetto di ostruzione a causa di materiale flottante);
  - le modificazioni indotte sui trend evolutivi dell'alveo e delle sponde in atto e sul bilancio del trasporto solido, con estensione delle analisi fino ai tratti di valle, dove l'alveo risulta significativamente inciso con notevoli affioramenti del substrato presente al di sotto del materasso alluvionale, per effetto di un grave deficit di apporti da monte;
  - effetti di una regolazione dei dispositivi mobili al variare delle diverse portate liquide del fiume, ai fini di non alterare in alcun modo la continuità longitudinale del trasporto solido al fondo ed in sospensione;
  - effetti delle opere sulla qualità morfologica ed ecologica del corpo idrico o di un tratto significativo del corso d'acqua al fine di non peggiorare e se possibile migliorarne la qualità e definizione di adeguati monitoraggi.

**CONSIDERATO INFINE CHE:**

- l'intervento in questione è posto pochi chilometri a monte di un analogo impianto idroelettrico in progetto, attualmente sottoposto anch'esso a VIA nazionale e proposto dalla medesima Società Tanaro Power S.p.A. e appare opportuno che il procedimento di valutazione ambientale prenda in esame i possibili effetti sinergici e cumulativi delle due opere.

per quanto sopra, in merito alla domanda in oggetto,

**SI DICHIARA**

ai sensi dell'art.38 delle NA del PAI e delle collegate Direttive Direttiva Infrastrutture, Direttiva Traversa, Direttiva Sedimenti:

- in relazione alla tipologia dell'opera e alla sua ubicazione, sia formulato da parte di AIPO, Autorità idraulica competente sul corso d'acqua in questione, il parere di compatibilità con i processi idraulici e morfologici del corso d'acqua, tenendo conto di quanto considerato in premessa;

ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i., art. 7:

- che sia stimato, da parte dell'Ente di competenza, il rischio di "deterioramento degli elementi di qualità" del corpo idrico in oggetto, ai sensi dell'Art. 4, paragrafo 1, lettera a), sub i) della Direttiva 2000/60/CE nel quale si specifica che si è in presenza di "deterioramento" quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualità, ai sensi dell'allegato V della stessa, si degradi di una classe, anche se tale deterioramento non si traduce in un deterioramento della classificazione complessiva del corpo idrico superficiale (vedi sentenza Corte di Giustizia Europea del 1° luglio 2015 - Causa C-461/13);
- che sia valutata, da parte dell'Ente di competenza, la compatibilità della derivazione con il raggiungimento degli obiettivi fissati dai Piani in premessa;
- al fine della valutazione di cui sopra, che sia predisposto, ed esecuzione ad opera del proponente, un programma di monitoraggio ex ante del tratto di corpo idrico interessato dagli effetti della gestione delle opere (monte-valle). Tale programma dovrà prevedere un periodo minimo di osservazione significativo, durante il quale dovranno essere indagati tutti gli aspetti relativi allo stato di qualità delle acque e delle componenti biologiche ad esse afferenti. Il Programma dovrà essere sviluppato coerentemente con i contenuti del D.M. 8 novembre 2010, n. 260, recante "Regolamento recante criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del D.Lgs. 152/06, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'art. 75, comma 3, del medesimo decreto". In particolare, il Programma andrà sviluppato secondo le indicazioni contenute nel Decreto per quanto attiene al "Monitoraggio d'indagine" e dovrà interessare prevalentemente gli elementi di qualità biologica e idromorfologica (cfr. sez. A.4.1.3 del D.M. 8 novembre 2010, n. 260);

- che siano osservate le “misure” previste per il corpo idrico in oggetto, così come indicato nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po.

Dovranno inoltre essere obbligatoriamente acquisiti i seguenti pareri e integrazioni al progetto:

- acquisizione di idonee forme di garanzia per la realizzazione delle opere in esame e per gli interventi di dismissione delle stesse e di ripristino dello stato naturale dei luoghi (la cui realizzazione potrà essere richiesta al termine della durata della concessione o qualora il concessionario rinunci alla concessione medesima) rilasciate con le garanzie economico-finanziarie prescritte dalle vigenti normative in materia.

L'adempimento delle prescrizioni di cui sopra dovrà trovare riscontro puntuale nel successivo iter amministrativo”.

VISTA la nota prot. n. 28485/DVA del 23/11/2016, acquisita al prot. n. 3955/CTVA del 24/11/2016, con la quale la DVA ha trasmesso copia della documentazione tecnico-amministrativa integrativa, comprensiva di elaborati grafici, presentata dal Proponente in risposta alle richieste di approfondimenti relativi all'istruttoria di VIA formulate dalla CTVA e dagli Enti e Pubbliche Amministrazioni intervenuti (Regione Piemonte AIPo, AdBPo, MiBACT – Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio – Servizio V e ARPA Piemonte);

CONSIDERATO che, per quanto attiene ai chiarimenti richiesti dalla CTVA, con il documento A1-17 – “Relazione di risposta integrazioni” (novembre 2016) il Proponente ha fornito le risposte di cui alla seguente tabella di sintesi, rimandando ove necessario alla lettura degli appositi elaborati di dettaglio della documentazione integrativa:

Tabella 2. Sintesi delle integrazioni trasmesse dal Proponente in risposta alle richieste formulate dal MATTM

Richieste CTVA MATTM	Integrazioni Proponente
1. Approfondimenti dello studio elaborato ai fini della Valutazione di Incidenza sui siti della Rete Natura 2000 presenti nell'area vasta, con particolare riferimento agli obiettivi di conservazione della attuale continuità ecologica del fiume Tanaro	Si rimanda il lettore all'elaborato SA-7 “Valutazione di incidenza sui siti Rete Natura 2000 presenti nell'area vasta”, per la trattazione esaustiva dell'approfondimento richiesto
2. Approfondimento degli effetti determinati dalla realizzazione dell'impianto idroelettrico, con particolare riferimento all'innalzamento del livello idrico del fiume Tanaro a monte della traversa, all'estensione del rigurgito e alla sicurezza dei luoghi e dei centri abitati, anche in relazione ai vari effetti cumulativi con altri impianti presenti e da realizzare	Si rimanda il lettore alla relazione “A1-2-R1 Relazione idrologico idraulica” per gli approfondimenti richiesti
3. Approfondimento su continuità fluviale e condizioni della componente vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi immediatamente a valle della traversa (livelli idrici, velocità di deflusso ecc.), anche in relazione ai vari effetti cumulativi con altri impianti presenti e da realizzare	Si rimanda il lettore alla relazione SA-10 “Integrazioni alla relazione idrobiologica e valutazione del progetto di passaggio pesci” per gli approfondimenti richiesti
4. Approfondimenti e chiarimenti sul tema DMV	Relativamente al rilascio del Deflusso Minimo Vitale ai sensi del regolamento regionale Regione Piemonte si prevede il rilascio del DMV con modulazione al 10% secondo le seguenti modalità: - 1.8 m <sup>3</sup> /s verranno rilasciati costantemente nel passaggio di rimonta per la fauna ittica; - 6.7 m <sup>3</sup> /s verranno rilasciati dalla luce sotto battente della paratoia dissabbiatrice (1.8 m <sup>3</sup> /s + 6.7 m <sup>3</sup> /s = 8.5 m <sup>3</sup> /s corrispondente al DMV base); - la restante parte corrispondente alla modulazione al 10% sarà rilasciata sulla traversa. Ai punti 8) e 9) relativi alle richieste di integrazione della Regione Piemonte si dettagliano gli approfondimenti richiesti
5. Approfondimenti sulla portata rilasciata attraverso le turbine e compatibilità con il DMV	Per gli approfondimenti richiesti si rimanda il lettore ai punti 8) e 9) relativi alle richieste di integrazione della Regione Piemonte e alle relazioni “SA-10 integrazioni alla relazione idrobiologica e valutazione del progetto di passaggio pesci” e “A1-2-R1 Relazione idrologico idraulica”

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Richieste CTVA MATTM	Integrazioni Proponente
6. Approfondimenti sulle possibili interferenze/conflitti tra la derivazione a scopi irrigui e la derivazione uso idroelettrico	La traversa di nuova realizzazione sarà finalizzata esclusivamente alla derivazione idroelettrica, nel tratto sotteso non sono presenti derivazioni a scopi irrigui e pertanto non sono presenti interferenze/conflitti con derivazioni a scopi irrigui
7. Approfondimento ed aggiornamento su documentazione richiesta PUT	Per gli approfondimenti richiesti si rimanda il lettore al punto 6) relativo alle richieste di integrazione della Regione Piemonte
8. Approfondimento delle criticità relative all'ambiente idrico, al suolo ed al sottosuolo su eventuali rischi di natura idraulico-idrogeologica (problemi di stabilità, variazioni della quota della falda, simulazioni con modello di calcolo nelle condizioni più sfavorevoli)	Si rimanda il lettore al punto 6) delle richieste di integrazioni della Regione Piemonte, al punto t. delle richieste integrative di AIPo e alle relazioni "A-8 Piano di utilizzo terre e rocce da scavo" e "A1-3 Relazione geologica e geotecnica sulle indagini"
9. Fornire un quadro aggiornato dello stato delle autorizzazioni che la società Proponente ha richiesto alle amministrazioni competenti, necessarie per la realizzazione delle opere di progetto, con particolare riferimento all'autorizzazione paesaggistica	Risultano ancora non acquisite le seguenti autorizzazioni ambientali pertinenti al progetto: 1) Utilizzo terre e rocce da scavo; 2) Prelievo e utilizzo acque superficiali e sotterranee; 3) Autorizzazione paesaggistica; 4) Parere/autorizzazione/nulla osta compatibilità idrogeologica
10. Le integrazioni/chiarimenti richieste dalla Regione Piemonte ed eventualmente da altri Enti, dovranno essere sottoposte alla nostra attenzione	All'interno del documento A1-17 "Relazione di risposta integrazioni" sono riportate le richieste/chiarimenti degli enti aventi titolo nell'iter autorizzativo
11 Chiarimenti e controdeduzioni della Società proponente alle eventuali osservazioni pervenute	V. documentazione integrativa

**VALUTATO** che, alla richiesta di integrazione della Regione Piemonte "1. Si dovrà valutare l'ipotesi di un progetto alternativo a quello presentato nel quale la soluzione progettuale non preveda un canale di derivazione, ma locale turbine integrato nel corpo della traversa così come avviene per il progetto di ricostruzione della traversa sul Tanaro nel comune di Barbaresco presentato dalla stessa società", il Proponente ha risposto nel citato documento A1-17 - "Relazione di risposta integrazioni" presentando una differente soluzione progettuale senza tratto sotteso e con le turbine in corpo traversa, con la possibilità di valorizzare energeticamente anche il Deflusso Minimo Vitale, ad esclusione delle portate necessarie a garantire l'attrattività e il corretto funzionamento del passaggio di rimonta per la fauna ittica. Tale soluzione alternativa prevede l'adozione della stessa tipologia di sbarramento mobile del progetto originario, che in condizioni di piena garantisce la scomparsa della paratoia mobile all'interno della parte fissa consentendo il deflusso indisturbato delle piene nell'alveo inciso;

**VISTA** la nota del 24/02/2017, acquisita al prot. n. 576/CTVA del 27/02/2017, con la quale il Proponente ha inviato alla DVA l'elaborato recante "Chiarimenti alla Conferenza di servizi del 02/02/2017", ove si evidenzia quanto segue:

- "In data 2 febbraio 2017 si è svolta la seconda conferenza di servizi presso gli uffici regionali di Torino. A seguito dei pareri espressi in sede di conferenza di servizi da parte degli enti, la società Tanaro Power S.p.A. si è mossa alla ricerca di una soglia esistente per valutare e proporre una differente soluzione progettuale che consenta di sfruttare detta soglia ai fini energetici. A tale scopo dopo un'attenta ricerca presso gli archivi del Comune di Alba è stato individuato l'attraversamento in sub-alveo delle condotte consortili della raccolta e depurazione delle acque reflue "Alba-Nord". La posizione della soglia dalle tavole cartacee allegate alla presente risulta rispetto alla traversa della soluzione originaria precedentemente consegnata circa 100 m a valle";
- "La soluzione alternativa proposta, riprende la tipologia individuata nelle richieste integrative [...] inglobando la soglia esistente, posta circa 100 m a valle rispetto alla posizione originariamente scelta". Data la regolarità della sezione e il fondo quasi completamente pianeggiante, il Proponente ha dichiarato che tale modifica consente di "traslare rigidamente verso valle l'intero impianto". Secondo il Proponente anche "le interferenze tra l'opera e i sottoservizi della soglia risultano minimizzate conferendo maggiore stabilità all'opera esistente". La posizione scelta per l'impianto a progetto consente la corretta esecuzione di tutti gli eventuali interventi di manutenzione alle condotte fognarie che nel tempo potrebbero rilevarsi necessari";
- "L'impianto alternativo prevede di derivare la stessa portata massima di 100 m<sup>3</sup>/s dal fiume Tanaro alla quota di regolazione fissa di 156.50 m s.l.m., con restituzione nel medesimo corpo idrico a

livello variabile compreso fra le quote 152.05 m s.l.m. e 154.53 m s.l.m., a seconda della portata naturale fluente”;

- ai sensi dell'art. 3, comma 4 del Regolamento regionale 17 luglio 2007, n. 8/R, “ambito di applicazione”, il Proponente ha evidenziato che “il prelievo ad uso idroelettrico proposto nella soluzione alternativa non è soggetto al rilascio del DMV in quanto, essendo la turbina destinata a turbinare il DMV collocata in corpo traversa, il rilascio avverrà immediatamente a valle della stessa senza tratto sotteso; la continuità idraulica sarà assicurata dalla scala di risalita della fauna ittica e dalla portata attrattiva rilasciata al piede della traversa e complessivamente pari alla  $Q_{PAI}$  (pari a circa  $1.8 \text{ m}^3/\text{s}$ )”;
- “L'impianto è costituito dalle seguenti opere:
  - Nuova traversa localizzata sull'esistente soglia creata per il passaggio di tubazioni fognarie;
  - Sistema di ritenuta a doppia falda mobile;
  - Canale dissabbiatore;
  - Canale turbina DMV;
  - Bocca di presa dotata di sgrigliatore meccanico;
  - Turbine;
  - Locale automazione e consegna;
  - Canale di restituzione;
  - Passaggio di rimonta fauna ittica”;
- oltre il canale dissabbiatore è presente una turbina tipo VLH atta alla valorizzazione energetica del DMV. La bocca di presa preleva le acque del Tanaro immediatamente a monte della traversa mobile ed ha una sezione rettangolare larga circa 50.3 m e alta 4.5 m; tale sezione è in grado di alimentare le turbine dell'impianto principale con velocità molto contenute, prossime a 0.44 m/s in condizioni di massimo prelievo, al fine di limitare il più possibile l'ingresso di materiale solido flottante. L'estensione all'asse del canale di derivazione, dall'imbocco fino alle paratoie di impianto, è di circa 41.5 m. L'impianto principale è costituito da tre gruppi di tipo Kaplan a bulbo: i tre gruppi principali turbina-moltiplicatore-generatore Kaplan avranno portata nominale pari a  $33 \text{ m}^3/\text{s}$  ciascuna. La restituzione avverrà immediatamente a valle della nuova traversa mediante un canale curvo con sviluppo all'asse di circa 61 m e larghezza variabile da 25.4 m a circa 54 m. Il battente nel tratto di scarico sarà variabile e funzione delle portate prelevate e presenti in alveo. La restituzione garantisce sempre velocità ridotte al fine di massimizzare il rendimento delle turbine. Il rigurgito provocato dalle macchine idrauliche si estenderà sempre sotto il piede della traversa garantendo sempre una buona dissipazione delle turbolenze generate dalle portate sfiorate sul corpo traversa;
- la portata mediamente derivata nel corso dell'anno è pari a  $46.57 \text{ m}^3/\text{s}$ . Il valore della “produzione nominale” calcolato sulla base delle portate derivate medie giornaliere vale 12.78 GWh, pertanto il salto nominale risulta di 3.19 m e la potenza fiscale ammonta a 1457.4 kW. Considerando la curva di durata delle portate derivabili e le caratteristiche dell'impianto si ottiene una produzione di energia nell'anno medio pari a 10.83 GWh. Potendo accedere per i primi 25 anni alla tariffa omnicomprensiva, il ricavo previsto dalla vendita dell'energia elettrica è quantificabile in 1 353 750 €, mentre per i restanti 5 anni il ricavo previsto si riduce a 758 100 €;
- rispetto alla soluzione progettuale originaria la soluzione alternativa illustrata presenta alcuni vantaggi e svantaggi, in particolare:

vantaggi:

- assenza di tratto sotteso;
- riduzione della movimentazione delle terre e rocce da scavo;
- riduzione complessiva dell'impatto sulla componente visiva;
- sfruttamento di una soglia esistente come espresso nella Direttiva Traverse (Delibera n. 8 del 21/12/2010);
- compatibilità con la direttiva derivazioni;

svantaggi:

- minor valorizzazione energetica della risorsa idrica, con una riduzione complessiva nel periodo di esercizio di trent'anni di 66.9 GWh corrispondente al fabbisogno medio di 2036 utenze per trent'anni;
- peggior rapporto €/kW prodotto.

Resta invece inalterato l'impatto atteso sulla componente ecologica/idraulica/ambientale nel tratto di monte.

*Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature on the left and a date '15' on the right.*

- ai sensi della “Direttiva Derivazioni” la tipologia di intervento con restituzione immediatamente a valle della traversa di presa senza generare sottensione di tratti di alveo naturale, utilizzando opere trasversali esistenti e ritenute non rimovibili dall’Autorità Idraulica possono essere collocate direttamente nella classe “attrazione”, in quanto non comportano un elevato rischio ambientale. Nonostante la Direttiva non sia vincolante ai fini autorizzativi e rappresenti una “linea guida”, “la soluzione progettuale proposta accoglie i suggerimenti emersi nel corso della conferenza di servizi”;
- “uno studio approfondito dello stato attuale dei luoghi ha consentito l’individuazione di un’opera trasversale esistente che ha indirizzato ad una diversa localizzazione dell’impianto come previsto dalla “Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce fluviali – Criteri integrativi per la valutazione della compatibilità di opere trasversali e degli impianti per l’uso della risorsa idrica” della Autorità di Bacino per il Fiume Po (allegato alla deliberazione n. 8 del 21/12/2010);
- “La presenza della soglia di fondo costituisce di per sé un elemento artificiale in quanto condiziona l’assetto idraulico e l’evoluzione morfologica dell’alveo inficiando la prevalente naturalità del tratto di fiume. Inoltre la soglia risulta di primaria importanza per l’abitato di Alba in quanto consente il collegamento della rete fognaria al depuratore e risulta rientrante tra gli interventi di pubblica utilità non altrimenti localizzabile. Un eventuale interruzione del servizio di smaltimento delle acque reflue comporterebbe una ricaduta negativa sulla popolazione della Città di Alba inaccettabile”;
- “L’evento di piena del 26 novembre 2016 [...] ha evidenziato come la corrente principale sia contenuta nell’alveo inciso e le forme fluviali potenzialmente riattivabili sono collocate a valle del punto d’inserimento dell’impianto, pertanto non sono prevedibili interferenze dell’opera sull’evoluzione morfologica rispetto allo stato attuale (soglia esistente)”;
- “La realizzazione dell’intervento garantisce inoltre la durabilità e salvaguardia dell’opera esistente svolgendo la doppia finalità, sfruttamento energetico e protezione del sottoservizio”;
- “la nuova soluzione senza sottensione d’alveo restituisce le acque valorizzate energeticamente [...] in sponda opposta della confluenza del Torrente Cherasca in Tanaro, non evidenziando interferenze del progetto con le aree di dissesto perimetrate dal PAI”;
- “si evidenziano gli elementi salienti di compatibilità dell’intervento ai sensi dell’art. 38 delle Norme di Attuazione del PAI, ed in particolare della Direttiva Traverse che evidenzia le criticità da analizzare per la realizzazione di interventi di pubblica utilità non altrimenti localizzabili all’interno della fascia A. La configurazione centennale stabile dell’alveo consente di affermare che nel breve periodo (durabilità dell’opera) non siano attendibili evoluzioni dell’alveo rispetto a quello attuale”;
- “valutando il progetto a scala di maggior dettaglio, a parere degli scriventi si forniscono gli elementi per il superamento delle problematiche segnalate dall’Agenzia Interregionale per il Po. Pertanto le perplessità espresse dalla Regione Piemonte in sede di Conferenza di Servizi preliminare al parere espresso nell’ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza nazionale sono superabili con quanto riportato [...]”;

VISTA la nota prot. n. class. 6.10.20/02\_Pidr/2102-2015A (PICN3731)/33, acquisita al prot. n. 6023/DVA del 14/03/2017, con la quale l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), in vista della riunione del 17/03/2017, ha trasmesso il parere negativo di competenza nell’ambito del procedimento di espressione del parere regionale relativo all’istruttoria di VIA di competenza statale, come di seguito illustrato:

“In riferimento al procedimento in oggetto:

PREMESSO che quest’Agenzia si è già espressa sul progetto originario in sede di Conferenza dei Servizi presso la Regione Piemonte con nota prot. n. 2442 del 02/02/2017, che si allega in copia;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Società Tanaro Power a mezzo PEC in data 24/02/2017 (assunta al protocollo AIPO in data 27/02/2017 al n. 4746), relativa ad una nuova soluzione progettuale con spostamento dell’impianto verso valle a circa mt 100,00 rispetto all’originaria previsione;

si rappresenta quanto segue:

- diversamente da quanto riportato nella documentazione integrativa trasmessa, l’attraversamento individuato più a valle non rappresenta una soglia, ma un semplice attraversamento in sub-alveo della condotta fognaria consortile;

continuano conseguentemente a valere tutte le considerazioni riportate nella succitata nota prot. n. 2442 del 02/02/2017, e pertanto si continua

**AD ESPRIMERE PER QUANTO DI COMPETENZA AI FINI IDRAULICI PARERE NEGATIVO  
AI SENSI DEL R.D. N. 523/1904 E DI COMPATIBILITÀ CON IL P.A.I.**

alla realizzazione dell’intervento proposto.

Allegati:

- nota AIPo prot. n. 2442 del 02/02/2017.

Si comunica, altresì, che per precedenti impegni assunti non si riesce a partecipare alla riunione del Gruppo Istruttore della Commissione Tecnica di Verifica, fissata per il giorno 17/03/2017”.

**Nota AIPo prot. n. 2442 del 02/02/2017 (Allegato)**

“In riferimento al procedimento in oggetto:

VISTA la comunicazione della Regione Piemonte del 25/01/2017 prot. n. (assunta al protocollo AIPo in data 25/01/2017 al n. 1595), relativa alla convocazione della seconda riunione della Conferenza dei Servizi inerente il progetto di “Realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente mediante costruzione di sbarramento fluviale con innalzamento abbattibile sul fiume Tanaro”, localizzato nel Comune di Alba in Provincia di Cuneo, presentato dalla Società Tanaro Power S.p.a.;

ESAMINATA la documentazione tecnica progettuale trasmessa dal proponente a quest’Agenzia, in allegato alla relativa nota del 17/09/2015 (assunta al protocollo AIPo in data 09/10/2015 al n. 29529);

VISTA la successiva nota di quest’Agenzia (prot. n. 916 del 15/01/2016), con la quale:


- si segnalavano, dal punto di vista idraulico, una serie di criticità relative alla compatibilità dell’intervento con l’attuale assetto idraulico del corso d’acqua e con la vigente pianificazione di bacino;
- si invitava il proponente a valutare, prioritariamente, la possibilità di una soluzione progettuale alternativa che prevedesse una diversa localizzazione dello sbarramento, possibilmente in corrispondenza di un’opera trasversale esistente, così come previsto dalla “Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce fluviali - Criteri integrativi per la valutazione della compatibilità di opere trasversali e degli impianti per l’uso della risorsa idrica”, dell’Autorità di Bacino per il Fiume Po (allegato alla Deliberazione n. 8 del 21/12/2010), ricordando, come riportato nella succitata direttiva, che la scelta deve essere ispirata al criterio generale di salvaguardare i tratti dei corsi d’acqua ancora in condizioni di prevalente naturalità, e che fra gli obiettivi specifici della fascia A del PAI vi è quello di mantenere e/o recuperare condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo e favorire ovunque possibile, l’evoluzione naturale del corso d’acqua, evidenziando che in tale contesto il termine naturalità deve essere inteso come “non modificato dalla costruzione di opere che condizionano l’assetto idraulico e l’evoluzione morfologica”;
- si rimandava, per i criteri della scelta della localizzazione e della tipologia, ai dedicati paragrafi 3.1 e 3.2 della direttiva, facendo presente che ai fini della verifica della compatibilità idraulica dell’intervento devono essere idoneamente indagati tutti i relativi aspetti evidenziati negli stessi;
- si ricordava che al fine di non incrementare la pericolosità idraulica, le nuove opere devono preferibilmente essere localizzate in tratti dove non siano presenti estese e significative aree di deflusso della piena (fascia A), all’esterno dell’alveo attivo o inciso del corso d’acqua;
- si richiedevano, in mancanza della trasmissione da parte del proponente di una soluzione progettuale alternativa confacente ai criteri summenzionati, tutta una serie di integrazioni progettuali per meglio valutare la compatibilità dell’intervento in progetto dal punto di vista idraulico, ai sensi del T.U. 523/1904 e delle Norme di Attuazione del PAI vigente;

ESAMINATA la documentazione tecnica progettuale integrativa trasmessa dal proponente (assunta al protocollo AIPo in data 18/11/2016 al n. 28315);

CONSIDERATO non è stata presentata una soluzione progettuale alternativa ai fini localizzativi, e di fatto l’intervento proposto continua a prevedere la realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente mediante costruzione di sbarramento fluviale con innalzamento abbattibile sul fiume Tanaro, localizzato nel Comune di Alba in Provincia di Cuneo, immediatamente a monte dell’immissione del torrente Cherasca, così costituito:

- traversa fluviale di tipo mobile ad assetto variabile costituita da una platea fissa in c.a. avente una quota di sommità di 152.00 m s.l.m., sormontata da uno sbarramento mobile a doppia falda completamente abbattibile (quota di regolazione di 156.50 m s.l.m.);
- canale dissabbiatore/dispositivo di rilascio di quota del DMV;
- canale di adduzione in sponda sx, con bocca di presa dotata di sgrigliatore meccanico;
- locale macchine con turbine in sponda sx;
- locale automazione e consegna;
- canale di restituzione in sponda sx, con restituzione delle portate derivate circa 800 m a valle della sezione di presa;

CONSIDERATO che la soluzione progettuale alternativa prospettata, in risposta alle richieste fatte dalla Regione Piemonte, continua a non prevedere una soluzione alternativa ai fini localizzativi, prevedendo la realizzazione di una traversa fluviale di tipo mobile ad assetto variabile costituita da una platea fissa in c.a. avente una quota in sommità di 152.00 m s.l.m., sormontata da uno sbarramento mobile a doppia falda completamente abbattibile (quota di regolazione di 156.50 m s.l.m.) e da una centrale in corpo traversa, costituito dalle seguenti opere:



- Nuova traversa
- Sistema di ritenuta a doppia falda mobile
- Canale dissabbiatore
- Canale Turbina DMV
- Bocca di presa dotata di sgrigliatore meccanico
- Turbine
- Locale automazione e consegna;

VISTO il T.U. - R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

VISTO il R.D. 11/12/1933 n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";

CONSIDERATO che l'intervento si colloca all'interno delle fasce fluviali del P.A.I.;

RICHIAMATE:

- le Norme di Attuazione del P.A.I. (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po);
- la "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", approvata con Deliberazione n. 2 in data 11 maggio 2009 e aggiornata con Deliberazione n. 10 in data 5 aprile 2006 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po;
- la Direttiva "Criteri integrativi per la valutazione della compatibilità di opere trasversali e degli impianti per l'uso della risorsa idrica", approvata con Deliberazione n. 8 in data 21 dicembre 2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po;
- la "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e verifiche di compatibilità idraulica" del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po;

CONSIDERATO che:

- l'intervento in progetto si localizza appena a monte dell'immissione del torrente Cherasca, a ridosso di aree in dissesto perimetrate dal PAI (delimitazione delle aree in dissesto: Foglio 193 Sez. IV - Castagnole delle Lanze) [...];
- Il tratto di fiume Tanaro interessato dagli interventi risulta fasciato (Foglio 193- sezione IV- Castagnole delle Lanze - Tanaro 10) [...] e l'area di impianto presenta in sinistra idraulica una ampia estensione della fascia A oltre il limite dell'alveo inciso;

RICORDATO secondo quanto specificato nel documento del Piano Stralcio delle fasce fluviali, "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali" che la fascia A è definita come involucro fra le aree sede di deflusso della piena di riferimento (criterio idraulico) e le forme fluviali potenzialmente riattivabili durante gli stati di piena (criterio geomorfologico), e che tale ultimo criterio può meglio essere specificato mediante l'introduzione della fascia di divagazione massima compatibile, ovvero di quella porzione di regione fluviale all'interno della quale l'alveo di un corso d'acqua può divagare o meglio deve essere lasciato libero di divagare anche al fine del conseguimento di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;

VISTE le "Mappe di pericolosità e di rischio del Piano di gestione rischio alluvione (PGRA) aggiornate al 2015" consultabili sul sito della Regione Piemonte inerenti il Comune di Alba, che assegnano all'area di intervento uno scenario di alluvione avente probabilità media. Considerata la probabilità di alluvioni elevata (tr 10/20) per il tratto di torrente Cherasca nel concentrico di Alba, la cui immissione in Tanaro si localizza immediatamente a valle dell'area di intervento:

ATTESO che l'Autorità di Bacino del Fiume Po di Parma con nota prot. n. 7792/41 del 17/11/2015 ha espresso un parere nell'ambito della procedura di VIA nazionale sulla realizzazione dell'impianto di che trattasi evidenziando una serie di criticità legate alla compatibilità dell'opera ai sensi dell'art. 38 delle Norme di Attuazione del PAI (di seguito NA) e delle collegate Direttive Infrastrutture, Traverso e Sedimenti, il cui parere è di competenza della scrivente Agenzia nonché oggetto del presente atto, evidenziando che:

- la realizzazione della nuova traversa è prevista in un tratto del corso d'acqua in condizioni di significativa naturalità, caratterizzato nello stato attuale da continuità longitudinale e possibilità di libera divagazione dell'alveo inciso in sx idrografica;
- nel tratto appena a valle è presente in destra la confluenza del torrente Cherasca;
- la delimitazione delle fasce fluviali nel tratto interessato individua una fascia A di deflusso e di riattivazione di forme fluviali durante gli eventi di piena, che comprende in sponda sx ampie aree golenali ed una fascia B ancora più ampia, nelle quali non sono presenti beni esposti e insediamenti antropici che richiedano il controllo dei processi di mobilità o di esondazione;
- tali aree golenali sono state interessate durante gli eventi alluvionali più gravosi, quali quelli del 1994, da intensi processi erosivi di sponda e dalla riattivazione di canali di deflusso e di rami laterali;

CONSIDERATO che in attuazione del PAI e del PDGPO deve essere:

- favorita la libera evoluzione dei processi di mobilità planimetrica del corso d'acqua all'interno della fascia A;

- accertata la compatibilità dell'intervento con le dinamiche di deflusso ed espansione delle piene definite nella delimitazione delle fasce;

VALUTATO che:

- la realizzazione della nuova traversa in alveo va ad inserirsi in un contesto dell'ambito fluviale in condizioni di significativa naturalità, e va a costituire di fatto un elemento di artificializzazione ed un vincolo alla libera evoluzione morfo-dinamica del corso d'acqua;
- coerentemente con le norme di attuazione del PAI, che in tale zona individuano un'ampia fascia A di libera divagazione dell'alveo in sinistra idraulica, non sia opportuno contrastare l'evoluzione naturale del corso d'acqua, che la nuova opera di fatto andrebbe fortemente a limitare;

**SI ESPRIME PARERE NEGATIVO**

**AI SENSI DEL R.D. N. 523/1904 E DI COMPATIBILITÀ CON IL P.A.I.**

alla realizzazione dell'intervento proposto";

VISTA la nota del 09/05/2017, acquisita al prot. n. 10866/DVA del 10/05/2017, con la quale il Proponente ha trasmesso controdeduzioni e chiarimenti al parere negativo espresso dall'AIPo con riferimento alla soluzione alternativa di progetto "Senza sottensione di alveo", come di seguito rappresentato:

"In riferimento alla comunicazione AIPo del 14-03-2017 DVA registro ufficiale prot. 6023 e della comunicazione del 02-02-2017 prot. n. 02442/2017 si riporta quanto richiesto:

- si invitava il proponente a valutare, prioritariamente, la possibilità di una soluzione progettuale alternativa che prevedesse una diversa collocazione dello sbarramento, possibilmente in corrispondenza di un'opera trasversale esistente, così come previsto dalla "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce fluviali - Criteri integrativi per la valutazione della compatibilità di opere trasversali e degli impianti per l'uso della risorsa idrica", dell'Autorità di Bacino per il Fiume Po (allegato alla Deliberazione n. 8 del 21-12-2010), ricordando, come riportato nella succitata direttiva, che la scelta deve essere ispirata al criterio generale di salvaguardare i tratti dei corsi d'acqua ancora in condizioni di prevalente naturalità, e che tra gli obiettivi specifici della fascia A del PAI vi è quello di mantenere e/o recuperare condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo e favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del corso d'acqua, evidenziando che in tale contesto il termine naturalità deve essere inteso come "non modificato dalla costruzione di opere che condizionano l'assetto idraulico e l'evoluzione morfologica";
- si rimandava, per i criteri della scelta della localizzazione e della tipologia, ai dedicati paragrafi 3.1 e 3.2 della direttiva, facendo presente che ai fini della verifica della compatibilità idraulica dell'intervento devono essere idoneamente indagati tutti i relativi aspetti evidenziati negli stessi;
- si ricordava che al fine di non incrementare la pericolosità idraulica, le nuove opere devono preferibilmente essere localizzate in tratti dove non siano presenti estese e significative aree di deflusso della piena (fascia A), all'esterno dell'alveo attivo o inciso del corso d'acqua.

Con la presente il [...] legale rappresentante della Società Tanaro Power S.p.A. [...] trasmette

copia dei chiarimenti delle predette richieste in cui si richiama integralmente quanto inviato in data 24/02/2017, elaborato "Chiarimenti alla conferenza di servizi del 02-02-2017", in cui si proponeva la soluzione alternativa in corrispondenza di un'opera trasversale esistente a servizio della Città di Alba come citato al punto "3.1 Criteri per la scelta della localizzazione" della direttiva come riportato: "In primo luogo è opportuno che in sede di localizzazione di una nuova derivazione idrica, prima di ogni altra ipotesi, si valuti la possibilità di utilizzare opere trasversali esistenti, comprese le soglie e le briglie a valle di ponti, prevedendone le necessarie modifiche"; inoltre si sottolinea quanto segue, in relazione all'evidenza dei fatti riscontrabili sul territorio in corrispondenza del tratto interessato dall'impianto.

La presente nota vuole rimarcare ad attenersi all'evidenza dei fatti a supporto della buona scelta progettuale come facilmente rilevabile in sito.

- a) Il fiume Tanaro scorre su un letto di marna grigia affiorante in più punti e ben evidente durante i periodi di portate basse. Non è presente una coltre di sedimento al fondo.
- b) Il letto del fiume risulta scavato rispetto al terrazzo in marna ben evidente sia sulla sponda destra che sulla sponda sinistra.
- c) In particolare sulla sponda sinistra la quota del pelo libero dell'acqua risulta circa 2.5 m più in basso della quota media del terrazzo in marna per tutto il tratto interessato dall'impianto.
- d) La sponda destra a partire dal ponte della statale è protetta da una massicciata in massi sciolti e a tergo è presente l'argine a difesa della città di Alba. La massicciata si protrae fino alla confluenza con il rio Cherasca.
- e) La sponda sinistra per lo stesso tratto presenta al di sopra del terrazzo in marna una protezione in massi ciclopici cementati a tutta altezza fino al piano campagna attuale.

Ac [signature] C.A.S. del [signature] 19 [signature]

- f) In sponda sinistra e in sponda destra sono localizzate importanti infrastrutture idriche a servizio della città di Alba e del circondario:
- adduttori della rete di acquedotto;
  - dorsale del collettore fognario afferente al depuratore SISI srl;
  - dorsale collettore fognario di scarico acque meteoriche derivanti dell'area industriale.
- g) Il collettore di fognatura del SISI srl attraversa il fiume Tanaro ed è caratterizzato da una profondità di posa al di sotto della linea di *talveg*, ma l'estradosso della protezione della condotta costituisce un elemento inamovibile, una soglia che di fatto fissa la quota del fondo alveo, al punto che risultano ben evidenti gli effetti sulla corrente con la creazione di un risalto ondulato in corrispondenza della soglia di attraversamento.
- h) Le aree in sponda destra sono parzialmente urbanizzate anche con infrastrutture pubbliche.
- i) Le aree in sponda sinistra sono urbanizzate nella parte iniziale, mentre a valle sono presenti importanti infrastrutture idriche di collettamento dei reflui e di scarico delle acque meteoriche.
- j) Durante l'evento alluvionale del 1994 e del 2016 l'area in sponda sinistra è stata allagata ma non sono stati evidenziati punti di erosione o scavo ad opera delle acque di piena.

Tutto quanto sopra evidenziato rappresenta lo stato di fatto in corrispondenza dell'impianto in progetto.

Per cui si evince che lo stato naturale dell'alveo risulta in condizioni di stabilità morfologica mentre la divagazione è impedita per la presenza dell'alveo inciso nella roccia marnosa, delle sponde in marna con altezza media di circa 2.5 m, e per la presenza delle massicciate spondali su entrambe le sponde.

Il risalto idraulico evidente sulla superficie libera in corrispondenza dell'attraversamento del collettore di fognatura mette in luce la presenza di una soglia inamovibile seppur sormontata dalla corrente idrica.

La presenza di importanti infrastrutture idrauliche di fognature sulla sponda destra e sinistra, impongono la necessità di evitare che esse possano essere interessate da fenomeni di erosione per cui è implicita la realizzazione di difese atte a proteggere le infrastrutture.

Tutto ciò premesso si evince che sono presenti in sito evidenti e ridondanti elementi che impediscono la divagazione:

- alveo inciso;
- sponde in roccia marnosa e massicciate cementate.

Inoltre ci sono elementi antropici che vincolano l'alveo sul fondo:

- soglia a difesa della condotta fognaria in attraversamento;
- infrastrutture antropiche essenziali non rilocalizzabili: collettori primari di fognatura [...];

**VISTA** la nota prot. n. Classificazione 13.200.10.40 2015-117/PAR, acquisita al prot. n. 14835/DVA del 23/06/2017, con la quale la Regione Piemonte ha trasmesso copia della deliberazione della Giunta Regionale, d.g.r. n. 18-5196 del 19/06/2017, recante espressione del parere unico regionale (negativo) nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativa al progetto di cui trattasi, come di seguito riportato:

"[...] D.G.R. n. 18-5196

OGGETTO:

Parere ex art. 25 del d.lgs. 152/2006 nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativa al progetto "Realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente mediante costruzione di sbarramento fluviale con innalzamento abbattibile sul fiume Tanaro", nel comune di Alba (CN), presentato da Tanaro Power S.p.A.

A relazione degli Assessori BALOCCO, VALMAGGIA:

In data 12/10/2015, il proponente, ing. Giuseppe Zanca, in qualità di legale rappresentante della Società Tanaro Power S.p.A, con sede legale in Via Vivaro n. 2 - 12501 Alba (CN), ha presentato alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006, lo Studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali relativi al progetto: "Realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente mediante costruzione di sbarramento fluviale con innalzamento abbattibile sul fiume Tanaro", localizzato nel comune di Alba (CN), provvedendo contestualmente al deposito di copia informatica degli stessi presso l'Ufficio di deposito progetti di Via Principe Amedeo, n. 17 - Torino, ai fini dell'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale, nell'ambito della quale la Regione esprime il proprio parere ai sensi dell'art. 25 del citato d.lgs. 152/2006.

Precedentemente, in data 08/10/2015, il proponente aveva pubblicato l'avviso al pubblico sui quotidiani "Il Giornale" e "Il Giornale del Piemonte".

Ai fini dell'istruttoria tecnica, è stato attivato lo specifico Organo tecnico regionale di cui all'art. 7 della l.r. 40/1998, con il compito di condurre gli approfondimenti tecnici necessari alla predisposizione del parere regionale previsto dall'art. 25 del d.lgs. 152/2006, secondo quanto disposto dall'art. 18 della legge regionale citata.

In particolare, il nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato nella Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica la struttura regionale competente a espletare l'endoprocedimento di espressione del parere regionale, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni regionali: Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Agricoltura, Competitività del Sistema Regionale e Sanità. A sua volta, la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con d.d. n. 2694 del 22/10/2015, ha provveduto a delegare la responsabilità del suddetto endoprocedimento al Responsabile del Settore Difesa del Suolo.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 05/11/2015 è stata data comunicazione dell'avvenuto deposito della documentazione e dell'avvio del procedimento regionale.

Nell'ambito dei lavori istruttori, è stata indetta la Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l.r. 40/1998, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nella procedura di cui all'oggetto, alle cui sedute sono stati convocati i soggetti istituzionali interessati di cui all'art. 9 della citata legge regionale - Autorità di Bacino del fiume Po, Agenzia interregionale per il fiume Po, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato territoriale Piemonte Valle d'Aosta, Comando Gruppo carabinieri Forestale Cuneo, A.S.L. CN 2, Provincia di Cuneo, Comune di Barbaresco (CN), Comune di Alba (CN) - l'ARPA Piemonte in quanto supporto tecnico-scientifico, nonché le singole Direzioni regionali coinvolte nell'istruttoria tecnica.

In data 03/12/2015 si è tenuta la prima riunione della Conferenza di servizi, nel corso della quale è emersa la necessità di effettuare un sopralluogo in sito e l'esigenza di acquisire ulteriori approfondimenti documentali relativi ad alcuni aspetti progettuali ed ambientali, al fine di definire compiutamente gli interventi proposti, gli impatti prevedibili e le opere di mitigazione ambientale necessarie per la tutela dell'ambiente.

Tali esigenze di integrazioni sono state, quindi, rappresentate dalla Regione alla Direzione generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 1019/A1805A del 12/01/2016.

In data 14/01/2016, si è svolto un sopralluogo per l'analisi diretta dello stato di fatto dei siti interessati dal progetto.

Con nota prot. n. 9100 del 05/04/2016, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare ha trasmesso al proponente la richiesta di integrazioni formulata dalla Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali, comprensiva delle integrazioni chieste dalla Regione Piemonte, sospendendo di fatto il procedimento.

In data 15/11/2016, a seguito di successive proroghe dei termini concesse dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la complessità degli approfondimenti da effettuare, il proponente ha provveduto a trasmettere le integrazioni richieste, che l'autorità procedente ha provveduto a ripubblicare in data 21/12/2016.

In data 02/02/2017, si è svolta la seconda seduta della Conferenza di servizi, per analizzare la documentazione integrativa pervenuta. A seguito di quanto emerso nel corso della suddetta seconda seduta della Conferenza di servizi, il proponente, in data 24/02/2017, ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa, contenente una modifica sostanziale alla soluzione progettuale proposta e, su richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha quindi provveduto in data 17/03/2017 a dare avviso a mezzo stampa dell'avvenuto deposito della suddetta documentazione.

In data 10/05/2017, si è svolta la terza ed ultima seduta della Conferenza di servizi.

#### *Descrizione sintetica del progetto presentato e inquadramento territoriale*

Il progetto inizialmente presentato consisteva nella realizzazione di una nuova traversa sul fiume Tanaro a geometria variabile, in Comune di Alba, circa 200 m a monte della confluenza del Torrente Cherasca. L'impianto si componeva di una traversa fluviale di tipo mobile ad assetto variabile costituita da una platea fissa in c.a., sormontata da uno sbarramento mobile a doppia falda completamente abbattibile, da una centrale realizzata in area golenale sinistra, da un canale di adduzione e da un canale di scarico.

Circa 1.700 m valle della restituzione è presente il Sito di Importanza Regionale SIR IT1160055 "Stagni di Mogliasso". La sponda idrografica destra è inoltre ricompresa in zona *BUFFER A* del sito UNESCO "I Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato", iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

La soluzione progettuale alternativa presentata il 24/02/2017 prevede di spostare l'impianto nei pressi dell'attraversamento in sub alveo delle condotte consortili delle acque reflue, gestito dalla Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l., posto circa 100 m a valle rispetto alla posizione originariamente scelta. Si prevede la

realizzazione di una traversa fluviale di tipo mobile ad assetto variabile costituita da una platea fissa in c.a., sormontata da uno sbarramento mobile a doppia falda completamente abbattibile e da una centrale in corpo traversa.

#### *Osservazioni del pubblico*

A seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di impatto ambientale è pervenuta un'osservazione da parte del pubblico, consistente nella segnalazione della presenza nel tratto di fiume Tanaro oggetto di intervento di una popolazione di *Microcondylaea compressa*, una specie di mollusco acquatico protetta a livello della Convenzione di Berna e della Direttiva Habitat.

#### *Pareri e contributi tecnici pervenuti*

All'esito dei lavori della Conferenza di servizi, in base a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, della l.r. 40/1998, sono stati acquisiti i seguenti pareri e osservazioni degli enti locali territoriali e dei soggetti istituzionali interessati:

- nota prot. n. 36343 del 08/05/2017 della Provincia di Cuneo, Ufficio Valutazione Impatto Ambientale;
- nota prot. n. 2305 del 27/04/2017 dell'Autorità di Bacino del fiume Po;
- note prot. n. 2442 del 02/02/2017, n. 5928 del 10/03/2017 e n. 12514 del 26/05/2017 dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO);
- D.G.C. n. 160 del 09/05/2017 del Comune di Alba;
- nota prot. n. 1579 del 06/06/2017 della Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l.

I componenti l'Organo tecnico regionale hanno fornito i seguenti contributi:

- nota prot. n. 13078/A16000 del 31/05/2017 della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio;
- nota prot. n. 22312/A17000 del 06/06/2017 della Direzione Agricoltura;
- nota prot. n. 6573/A1906A del 16/05/2017 della Direzione Competitività del Sistema regionale;
- nota prot. n. 21164/A1804A del 09/05/2017 del Settore Geologico;
- nota prot. n. 40024 del 10/05/2017 dell'ARPA.

#### *Principali risultanze istruttorie*

In base agli approfondimenti tecnici svolti, tenuto conto delle osservazioni e valutazioni formulate nelle sedute della Conferenza di servizi e dei pareri pervenuti, tenuto conto della documentazione presentata dal proponente, emergono le considerazioni ed osservazioni di seguito riportate, inerenti in particolare la verifica dei presupposti di realizzabilità ed esercizio dell'opera, in base a quanto disposto dalla normativa di settore.

L'AIPO, in qualità di autorità idraulica competente sul tratto di corso d'acqua in esame, nonché titolato ad esprimersi in merito alla compatibilità con i processi idraulici e morfologici del corso d'acqua in relazione alla tipologia dell'opera ed alla sua ubicazione (art. 38 delle Norme di Attuazione del P.A.I. e collegate Direttiva Infrastrutture e Direttiva Traverse), con nota prot. n. 2442 del 02/02/2017 ha espresso parere negativo ai sensi del r.d. 523/1904 e di compatibilità con il P.A.I. in merito alla realizzazione dell'intervento proposto, in quanto la realizzazione della nuova traversa in alveo va ad inserirsi in un contesto dell'ambito fluviale in condizioni di significativa naturalità e va a costituire di fatto un elemento di artificializzazione ed un vincolo alla libera evoluzione morto-dinamica del corso d'acqua ed inoltre, coerentemente con le norme di attuazione del P.A.I., che in tale zona individuano un'ampia fascia A di libera divagazione dell'alveo in sinistra idraulica, non è opportuno contrastare l'evoluzione naturale del corso d'acqua, che la nuova opera di fatto andrebbe fortemente a limitare.

A seguito della modifica della soluzione progettuale presentata in data 24/02/2017 dal proponente, l'AIPO, con nota prot. n. 5928 del 10/03/2017, considerato che l'attraversamento individuato per la realizzazione dell'impianto non rappresenta una soglia, ma un semplice attraversamento in sub alveo della condotta fognaria consortile, ha confermato tutte le considerazioni rappresentate nella suddetta nota prot. n. 2442 del 02/02/2017 ed ha pertanto ribadito, per quanto di competenza ai fini idraulici, parere negativo ai sensi del r.d. 523/1904 e di compatibilità con il P.A.I. in merito alla realizzazione dell'intervento proposto.

A seguito delle controdeduzioni addotte dal proponente con nota del 09/05/2017 ed illustrate nel corso della riunione della conferenza di servizi del 10/05/2017 cui AIPO non ha presenziato, la medesima Agenzia, con nota prot. n. 12514 del 26/05/2017, facendo la considerazione che l'estradosso dell'attraversamento in sub alveo della condotta fognaria consortile non costituisce una soglia ma semplicemente la parte superiore del sifone della tubazione fognaria e non è rispondente ai requisiti tipologici di una soglia di fondo, ha confermato integralmente le considerazioni illustrate nelle suddette note e ha ribadito la mancanza di compatibilità con la direttiva di bacino sulle autorizzazioni di nuove strutture trasversali in alveo, confermando pertanto il parere negativo ai sensi del r.d. 523/1904 e di compatibilità con il P.A.I. in merito alla realizzazione dell'intervento proposto.

Sulla base di quanto sopra illustrato, considerata l'incoerenza del progetto presentato con il quadro programmatico relativo alla pianificazione di bacino e l'impossibilità del rilascio di un'autorizzazione fondamentale per la realizzazione e l'esercizio dell'opera, il nulla osta idraulico, che preclude altresì la

conclusione positiva del successivo procedimento di concessione, configurandosi quale parere obbligatorio e vincolante ai fini del rilascio della concessione a derivare ai sensi del r.d. 523/1904, a prescindere dagli altri aspetti inerenti al quadro programmatico e ambientale, analizzati e valutati dagli enti locali territoriali, dai soggetti istituzionali interessati e dall'Organo tecnico regionale con il supporto di ARPA, che hanno visto, con riferimento all'ultima soluzione progettuale proposta, un sostanziale miglioramento rispetto alle problematiche emerse, si ritiene che, per le suddette motivazioni pregiudiziali, sussistano i presupposti per l'espressione di un parere negativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del d.lgs. 152/2006, in merito alla compatibilità ambientale del progetto in esame;

attestato che la presente deliberazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso;

visti gli art. 23 e seguenti del Titolo III del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

visto l'art. 18 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40;

visto l'art. 16 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23;

vista la d.g.r. n. 21-27037 del 12 aprile 1999 e s.m.i.;

la Giunta Regionale, condividendo le considerazioni del relatore, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere **parere negativo**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del d.lgs. 152/2006, in merito alla compatibilità ambientale del progetto "Realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente mediante costruzione di sbarramento fluviale con innalzamento abbattibile sul fiume Tanaro", localizzato nel comune di Alba (CN), presentato dalla Società Tanaro Power S.p.A., per le motivazioni pregiudiziali dettagliatamente illustrate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;
- di inviare il presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del d.lgs. 152/2006, per il prosieguo di competenza.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

[...]

**VISTO** l'esito della procedura di approvazione del PUT ai sensi del D.M. n. 161/2012, oggetto di specifica istruttoria (identificata con il codice ID VIP 3155) che si è conclusa con l'espressione del parere tecnico n. -- del --/07/2017, ex art. 9, comma 5, del D.M. n. 150/2007, di non procedere all'ulteriore corso della valutazione, ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., introdotto dall'art. 2, comma 22, lettera c) del D.Lgs. n. 128/2010;

**VALUTATO** che il progetto proposto è suscettibile di produrre interferenze a carico dei processi idraulici, idrogeologici e geomorfologici del fiume Tanaro in un territorio che risulta soggetto a fenomeni esondativi e di piena fluviale, come evidenziato nei contributi degli Enti e Pubbliche Amministrazioni intervenuti nell'istruttoria di VIA nonché da eventi recenti;

**RITENUTI carenti e insufficienti** la documentazione integrativa allo SIA e i chiarimenti forniti dal Proponente rispetto a quanto rappresentato ed emerso nel corso del procedimento, con particolare riferimento alle criticità relative alla compatibilità dell'intervento con l'attuale assetto idraulico del corso d'acqua e con la vigente pianificazione di bacino;

**VALUTATO**, pertanto, che non sussistono le condizioni per poter giungere ad un parere di compatibilità ambientale sul progetto in questione, non essendo state risolte dal Proponente alcune questioni sostanziali che appaiono ostative all'autorizzazione e realizzazione dell'intervento;

**VALUTATI** i pareri negativi espressi sia dall'AIPo (nota prot. n. class. 6.10.20/02\_Pidr/2102-2015A (PICN3731)/33 e allegata nota prot. n. 2442 del 02/02/2017, acquisite al prot. n. 6023/DVA del 14/03/2017) sia dalla Regione Piemonte (nota prot. n. Classificazione 13.200.10.40 2015-117/PAR, acquisita al prot. n. 14835/DVA del 23/06/2017, recante D.G.R. n. 18-5196 del 19/06/2017);

*[Handwritten signatures and initials]*

VALUTATO che le considerazioni su cui si fondano i suddetti pareri risultano pienamente condivisibili e costituiscono motivi sufficienti per esprimere un giudizio negativo di compatibilità ambientale;

PRESO ATTO che, ad oggi, non è pervenuto il parere di competenza del MiBACT sul progetto di cui trattasi;







Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO













la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS



ESPRIME

parere negativo

in merito all'istanza di compatibilità ambientale del progetto definitivo di "Realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente mediante costruzione di sbarramento fluviale con innalzamento abbattibile sul fiume Tanaro nel Comune di Alba (CN)", nella Regione Piemonte, presentato dalla "Tanaro Power S.p.A." (Proponente).

Ing. Guido Monteforte Specchi (Presidente)	
Cons. Giuseppe Caruso (Coordinatore Sottocommissione VAS)	
Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA)	
Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)	
Avv. Sandro Campilongo (Segretario)	
Prof. Saverio Altieri	
Prof. Vittorio Amadio	
Dott. Renzo Baldoni	
Avv. Filippo Bernocchi	ASSENTE
Ing. Stefano Bonino	ASSENTE
Dott. Andrea Borgia	
Ing. Silvio Bosetti	ASSENTE
Ing. Stefano Calzolari	

Ing. Antonio Castelgrande	
Arch. Giuseppe Chiriatti	
Arch. Laura Cobello	
Prof. Carlo Collivignarelli	
Dott. Siro Corezzi	
Dott. Federico Crescenzi	
Prof.ssa Barbara Santa De Donno	
Cons. Marco De Giorgi	
Ing. Chiara Di Mambro	
Ing. Francesco Di Mino	
Avv. Luca Di Raimondo	
Ing. Graziano Falappa	
Arch. Antonio Gatto	
Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini	<b>ASSENTE</b>
<del>Prof. Antonio Grimaldi</del>	
Ing. Despoina Karniadaki	
Dott. Andrea Lazzari	
Arch. Sergio Lembo	<b>ASSENTE</b>


Arch. Salvatore Lo Nardo	<i>Salvo</i>
Arch. Bortolo Mainardi	ASSENTE
Avv. Michele Mauceri	<i>Michele Mauceri</i>
Ing. Arturo Luca Montanelli	<i>Arturo</i>
Ing. Francesco Montemagno	ASSENTE
Ing. Santi Muscarà	ASSENTE
Arch. Eleni Papaleludi Melis	<i>Eleni Papaleludi</i>
Ing. Mauro Patti	ASSENTE
Cons. Roberto Proietti	<i>Roberto</i>
Dott. Vincenzo Ruggiero	ASSENTE
Dott. Vincenzo Sacco	<i>V. Sacco</i>
Avv. Xavier Santiapichi	ASSENTE
Dott. Paolo Saraceno	<i>Paolo Saraceno</i>
Dott. Franco Secchieri	ASSENTE
Arch. Francesca Soro	ASSENTE
Dott. Francesco Carmelo Vazzana	<i>Francesco Vazzana</i>
Ing. Roberto Viviani	<i>Roberto Viviani</i>



4.2

*Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

\*\*\*

Parere n. 2459 del 14/07/2017

Progetto	<p style="text-align: center;"><b>ID_VIP: 3155</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente mediante costruzione di sbarramento fluviale con innalzamento abbattibile sul fiume Tanaro nel Comune di Alba (CN)</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Piano utilizzo del materiale da scavo</u> ai sensi del D.M. 161/2012</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Parere Tecnico (ex art. art. 9 D.M. 150/07)</i></p>
Proponente	<p style="text-align: center;"><b>Tanaro Power S.p.A.</b></p>

*[Handwritten signatures and initials]*

## **La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS**

**VISTA** la nota del 17/09/2015, acquisita al prot. n. 25430/DVA del 12/10/2015, con la quale la Società “Tanaro Power S.p.A.” (di seguito “Proponente”) ha presentato istanza di VIA (ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) per la proposta di progetto denominato “Realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente mediante costruzione di sbarramento fluviale con innalzamento abbattibile sul fiume Tanaro nel Comune di Alba (CN)” e contestuale approvazione del “Piano di utilizzo terre e rocce da scavo” (ex D.M. 161/2012);

**VISTA** la nota prot. n. 25857/DVA del 15/10/2015, acquisita al prot. n. 3517/CTVA del 20/10/2015, con la quale la “Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali” di questo “Ministero” (di seguito “DVA”) ha comunicato la procedibilità dell’istanza di VIA (ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) per la proposta di progetto denominato “Realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente mediante costruzione di sbarramento fluviale con innalzamento abbattibile sul fiume Tanaro nel Comune di Alba (CN)” (procedimento identificato con il codice “ID\_VIP 3149”). Nella stessa nota si chiedeva al Proponente di voler trasmettere documentazione integrativa al fine di perfezionare sia l’istruttoria di VIA che l’istanza di approvazione del “Piano di utilizzo terre e rocce da scavo” (ex art. 5, comma 3 del D.M. 161/2012);

**VISTA** la nota del 26/10/2015, acquisita al prot. n. 3682/CTVA del 29/10/2015, con la quale il Proponente, facendo seguito alla nota prot. n. 25857/DVA del 15/10/2015, ha comunicato che il nominativo del responsabile del “Piano di utilizzo terre e rocce da scavo” (ex art. 9 del D.M. 161/2012) sarà disponibile preliminarmente all’inizio dei lavori;

**VISTA** la nota prot. n. 27761/DVA del 05/11/2015, acquisita al prot. n. 3807/CTVA del 06/11/2015, con la quale la DVA ha comunicato la procedibilità dell’istanza di approvazione del “Piano di utilizzo terre e rocce da scavo” (di seguito “PUT”);

**VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell’art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248” ed in particolare l’art. 9 che prevede l’istituzione della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS (di seguito “CTVA”);

**VISTO** il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile” ed in particolare l’art. 7 che modifica l’art. 9 del D.P.R. del 14 maggio 2007, n. 90;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell’organizzazione e del funzionamento della CTVA e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti prot. n. GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/205/2008 del 2 luglio 2008;

**VISTO** il Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 inerente il funzionamento della CTVA;

**VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge il 15 luglio 2011, L. n. 111/2011 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” ed in particolare l’art. 5, comma 2-bis;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della CTVA prot. n. GAB/DEC/112/2011 del 19 luglio 2011 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito in legge l’11 agosto 2014, L. n. 116/2014 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” ed in particolare l’art.12, comma

2, con il quale si dispone la proroga delle funzioni dei Componenti della CTVA in carica alla data dell'entrata in vigore del detto D.L. fino al momento della nomina della nuova Commissione;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 308 del 24/12/2015 recante gli "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18/09/2007 ed in particolare l'art. 9 "Procedure di istruttoria e di verifica", il quale prevede che il Comitato di Coordinamento (di seguito "CdC") "può affidare ad uno o più Commissari lo studio di particolari questioni";

VISTA la nota prot. n. 3973/CTVA del 17/11/2015, con la quale il Presidente della CTVA ha comunicato i procedimenti assegnati nel corso della riunione del CdC n. 36 del 12/11/2015, tra i quali figura l'istruttoria in questione, nonché la successiva modificata effettuata nel corso della riunione del CdC n. 1 del 12/01/2017 (giusta nota prot. n. 171/CTVA del 23/01/2017);

VISTO il D.M. n. 161 del 10/08/2012, recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo", il quale abroga interamente l'art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i (ex art. 49 del D.L. n. 1 del 24/01/2012, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività in tema di regolamentazione dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", convertito in Legge n. 27 del 24/03/2012);

CONSIDERATO che il D.M. 161/2012 stabilisce, al fine di migliorare l'uso delle risorse naturali e prevenire la produzione di rifiuti, i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché le procedure e le modalità affinché la gestione e l'utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente;

CONSIDERATO che l'oggetto del presente parere è la valutazione del "Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo" (ex D.M. 161/2012), relativo alla proposta di progetto denominato "Realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente mediante costruzione di sbarramento fluviale con innalzamento abbattibile sul fiume Tanaro nel Comune di Alba (CN)" (procedimento identificato con il codice "ID\_VIP 3155");

VISTA ed ESAMINATA la documentazione relativa al PUT, composta da:

- A1-8 - "Piano di utilizzo terre e rocce da scavo", data: marzo 2015, con i seguenti allegati:
  - Allegato A - Documentazione fotografica dei pozzetti ambientali;
  - Allegato B - Certificati di analisi del Laboratorio Mondeco s.r.l.;
  - Allegato C - Visura S.A.E.G.A. S.p.A.;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ex art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000), con la quale il Proponente dichiara, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.M. 161/2012, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1 del D.M. 161/2012 stesso;

VALUTATI gli esiti della riunione effettuata in data 21/01/2016, convocata con la nota prot. n. 54/CTVA del 13/01/2016;

VISTA la nota prot. n. 9100/DVA del 05/04/2016, acquisita al prot. n. 1215/CTVA del 06/04/2016, con la quale la DVA ha trasmesso al Proponente la richiesta di integrazioni formulata da questa CTVA (giusta nota prot. n. 1149/CTVA del 01/04/2016) nell'ambito dell'istruttoria di VIA, con particolare riferimento ai chiarimenti e approfondimenti che riguardano il PUT;

VISTA ed ESAMINATA la documentazione integrativa relativa al PUT, composta da:

- A1-17 - "Relazione di risposta integrazioni", data: novembre 2016, "richiesta integrazioni/proroga del 22/08/2016 prot. n. 21160/DVA";

CONSIDERATO che, per quanto attiene ai quadri di riferimento normativo e programmatico:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., all'art. 184-bis, comma 2, prevede l'adozione del regolamento di attuazione per stabilire criteri qualitativi e quantitativi affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti;

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]*

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 161/2012, "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" ("Regolamento") specifica le modalità, le condizioni e i requisiti necessari per gestire un materiale da scavo come sottoprodotto ed abroga, in quanto sostituito dalla specifica disciplina, l'art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 (ai sensi dell'art. 49 del D.L. n. 1 del 24/01/2012, convertito in Legge n. 27 del 24/03/2012);
- il D.M. n. 161/2012 indica (art. 4) i criteri qualitativi che i materiali da scavo dovranno rispettare al fine di poter essere considerati sottoprodotti, quindi non rifiuti, ed uscire così dal campo di applicazione della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti, nonché le procedure e le modalità affinché la gestione e l'utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio per l'ambiente;
- il D.M. n. 161/2012 prevede (art. 5) che la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4 sia comprovata dal Proponente tramite il Piano di utilizzo del materiale da scavo;
- l'art. 41-bis, comma 7 della L. 98/2013 stabilisce che la definizione di materiale da scavo dettata dall'art. 1, lettera b) del D.M. n. 161/2012 "integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", ampliando quindi il campo di applicazione della definizione tecnica dei materiali da scavo a tutte le situazioni disciplinate dal D.Lgs. n. 152/06 e non soltanto ai casi oggetto della procedura ex D.M. n. 161/2012;

**CONSIDERATO** che, per quanto attiene ai quadri di riferimento progettuale e ambientale:

- il "Piano di utilizzo terre e rocce da scavo" (PUT), redatto a marzo 2015, è stato elaborato dal Proponente nell'ambito del progetto definitivo di un impianto idroelettrico sul fiume Tanaro nel Comune di Alba (Provincia di Cuneo, Regione Piemonte), avente la traversa ubicata circa 200 m a monte dell'immissione del torrente Cherasca;
- il materiale da scavo, prodotto durante la realizzazione degli interventi previsti, sarà gestito e riutilizzato sia all'interno dello stesso progetto, da parte del Proponente, sia in un successivo processo, da parte di terzi;
- le terre e rocce da scavo provenienti dal *Sito di Produzione* (presso il costruendo impianto idroelettrico) avranno un volume stimato in 144.020 m<sup>3</sup>. Tale materiale sarà:
  1. utilizzato in misura di 13.750 m<sup>3</sup> di componente ghiaioso-sabbiosa, dopo la realizzazione delle principali opere progettuali, per i rinterri all'interno dell'area di cantiere;
  2. ritirato dall'impresa S.A.E.G.A. S.p.A., presso il cantiere dell'impianto idroelettrico, per un volume complessivo di 130.270 m<sup>3</sup>, e trasportato presso il Sito di Destinazione (impianto S.A.E.G.A. S.p.A. nel Comune di Alba). Tale materiale:
    - per la componente ghiaioso-sabbiosa (circa 65.100 m<sup>3</sup>), sarà utilizzato in sostituzione di materiali da cava secondo la classificazione di sottoprodotto, come disciplinato all'art. 4, comma 1 del D.M. 161/2012;
    - per la componente marnosa (circa 65.170 m<sup>3</sup>), sarà utilizzato per il ripristino morfologico dei vari lotti che costituiscono la cava di sabbia e ghiaia "Vaccheria 2" nel Comune di Alba, nell'ambito del relativo progetto di rinnovo e ampliamento. Il PUT evidenzia che S.A.E.G.A. S.p.A. è autorizzata ad utilizzare materiali da scavo per il suddetto ripristino morfologico in forza della determina n. 2014/3886 del 09/12/2014 della Provincia di Cuneo - Direzione Servizi ai Cittadini e Imprese - Settore Gestione Risorse del Territorio - Ufficio V.I.A.;
- in conformità con i contenuti di cui all'Allegato 5 del D.M. n. 161/2012, il PUT presentato dal Proponente è stato strutturato come di seguito indicato:
  1. Sito di Produzione:
    - inquadramento territoriale-urbanistico;
    - inquadramento geologico ed idrogeologico, finalizzato alla valutazione della compatibilità litologica e geochimica dei terreni scavati con il luogo e/o l'impiego finale;
    - descrizione delle attività svolte sul sito;

- indicazione dei volumi in banco suddivisi nelle diverse litologie;
- modalità di esecuzione e risultanze della caratterizzazione ambientale del materiale da scavo;
- deposito temporaneo del materiale, all'interno del cantiere, da utilizzare per i successivi rinterrati.

2. Sito di Destinazione:

- inquadramento territoriale-urbanistico;
- inquadramento geologico ed idrogeologico;
- descrizione delle attività svolte sul sito;
- tracciabilità del materiale;

3. Operazioni di normale pratica industriale:

4. Percorso previsto per il trasporto del materiale:

– con riferimento al Sito di Produzione:

- assetto territoriale e geomorfologico. L'area in esame si estende all'interno dei confini amministrativi del Comune di Alba, nel settore a Nord-Ovest dell'abitato, in sinistra idrografica del Tanaro a monte del ponte sul fiume (Corso Canale).




Fig. 1. Stralcio della Carta BDTRE (Banca Dati Territoriale) a colori: il cerchio rosso comprende l'area di intervento.

L'assetto dei luoghi evidenzia un sistema fluviale di isole con alvei abbandonati di forma arcuata, giustapposti a superfici fluviali conservate al margine esterno del fondovalle. La superficie topografica dell'area d'intervento presenta un assetto pianeggiante interrotto dai terrazzi fluviali connessi al reticolo del fiume;

- inquadramento urbanistico. In base al vigente P.R.G.C. del Comune di Alba, l'area è inserita in classe IIIa ("Porzioni di territorio (inedificate o con rare edificazioni) che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 74.4 delle N.T.A.") nella "Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell'Idoneità all'utilizzazione Urbanistica". L'attuale destinazione d'uso permarrà anche a seguito del completamento degli interventi di progetto;
- assetto geologico. Il PUT elaborato dal Proponente individua due diversi ambienti, tra loro distinti per struttura geologica, età dei terreni e morfologia del territorio:

- 1) depositi quaternari della pianura principale del Tanaro: i sedimenti sono formati prevalentemente da termini ghiaioso-sabbiosi. Questa fascia di depositi alluvionali

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large 'W' and several illegible scribbles.

Large handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.

ha una potenza media di 3-4 m; tali depositi poggiano direttamente sul substrato marnoso prequaternario;

- 2) *depositi oligo-miocenici*: ricoprono le formazioni cretaceo-eoceniche più antiche, generalmente non affioranti. Questa serie sedimentaria, con massimo sviluppo dei terreni miocenici, risulta prevalentemente detritica, caratterizzata da formazioni conglomeratico-arenacee nei termini oligocenici e alternanze di marne e arenarie che prevalgono in quelli miocenici.

Sulla base dei rilievi geologici (ottobre-dicembre 2014) e delle indagini in sito e/o in laboratorio, nel PUT il Proponente ha così ripartito la *stratigrafia* dell'area (dall'alto verso il basso):

- a) *depositi alluvionali attuali del Tanaro*: sono gli episodi più recenti della sedimentazione del fiume. Comprendono sabbie e ghiaie con ciottoli, con frazioni limose localmente ben espresse. Il suolo è di norma poco sviluppato. La distribuzione di questi depositi segue l'andamento dell'attuale alveo del Tanaro. L'unità possiede spessore variabile in relazione allo sviluppo planimetrico dell'alveo di piena, mantenendosi comunque nell'ordine di pochi metri;
  - b) *depositi alluvionali medio-recenti*: sono i depositi terrazzati del fiume e del reticolo idrografico minore. Si tratta di ghiaie ciottolose in abbondante matrice sabbioso-limosa, con lenti di sabbia e sabbia limosa anche di notevoli dimensioni e locali livelli e corpi lentiformi limoso-argillosi. I caratteri morfometrici indicano ciottoli con basso grado di sfericità, mentre la tessitura è fortemente eterometrica;
  - c) *marne di S. Agata fossili*: sono un complesso di marne omogenee, coerenti, di colore grigio-azzurro, spesso a frattura irregolarmente concoide, intercalate localmente a livelli di peliti siltose grigie e corpi arenacei e conglomeratici. Si tratta di una fase di sedimentazione di mare aperto, come indicato anche dalle associazioni di resti fossili presenti; l'età è riferita al Miocene medio (Tortoniano). Le superfici di stratificazione sono di norma indistinte e mal definite. L'assetto giaciturale è a monoclinale con debole inclinazione da 5 a 10° verso N-NO. Le marne di S. Agata compaiono in superficie sia nell'alveo del Tanaro sia lungo la scarpata sottostante Cascina Ghersi;
- *assetto idrogeologico*. Il PUT ricostruisce l'assetto idrogeologico presso il Sito di Produzione individuando serie idrogeologiche differenziate per genesi e per età. Dalla più recente alla più antica, le serie presenti nel settore in esame risultano le seguenti:
    - 1) *serie quaternaria (complesso alluvionale medio recente e attuale)*. Le caratteristiche sedimentarie e le modalità di deposito sono state condizionate dall'intensa dinamica fluviale e da un insieme di fattori tettonici durante il Quaternario. I sollevamenti sequenziali che hanno interessato il cuneese sono responsabili del rapido approfondimento del reticolo fluviale e di importanti fenomeni di diversione, come quello che ha deviato il corso del Tanaro presso Bra;
    - 2) *serie miocenica (complesso marnoso)*. Una superficie di discontinuità separa il complesso alluvionale medio recente e attuale dalle sottostanti unità mioceniche, corrispondenti alle marne di S. Agata fossili, che assumono un comportamento impermeabile, assoluto o relativo, in funzione dei diversi litotipi prevalenti. Localmente, tuttavia, suddette sequenze presentano una certa permeabilità per fratturazione che permette la risalita di acque profonde. Sono inoltre presenti intercalazioni di livelli a granulometria più grossolana che permettono la circolazione idrica, senza però costituire livelli acquiferi rilevanti a scala regionale;
  - *descrizione degli areali di scavo e dei volumi in banco*. Per la realizzazione delle opere di progetto (traversa, canale di adduzione e di restituzione, sistema vasca di carico e locale turbine, locale tecnico) il Proponente ha previsto operazioni di scavo con mezzi meccanici nel materiale alluvionale incoerente e nel materiale coesivo del substrato marnoso. Le frazioni del volume di scavo destinate alle successive operazioni di rinterro, appartenenti al complesso ghiaioso-sabbioso (13.750 m<sup>3</sup>) saranno collocate in corrispondenza del deposito temporaneo all'interno dell'area di cantiere. Ultime le principali opere di progetto, tale materiale sarà utilizzato per i rinterri, mentre la restante quota di terre da

scavo, sia ghiaioso-sabbiose sia marne, sarà immediatamente conferita al Sito di Destinazione.

Il PUT prevede operazioni di scavo realizzate previo posizionamento nell'area di cantiere dei riferimenti plano-altimetrici (picchetti), con strumenti topografici, e condotte secondo metodologie tradizionali, con escavatori cingolati che opereranno per postazioni fisse (rotazione, estensione o rientro del braccio non avverranno contemporaneamente a movimenti di traslazione della macchina). Il materiale scavato sarà movimentato anche attraverso autocarri all'interno del cantiere. Date le modalità operative, non sono previste attività che possano modificare la natura chimico-fisica dei materiali di scavo.




Fig. 2. Area di cantiere (linea magenta) e area destinata a deposito temporaneo (tratteggio arancio).

L'intera area di cantiere è di circa 75.600 m<sup>2</sup> mentre la superficie destinata a deposito temporaneo è pari a circa 7.000 m<sup>2</sup>. La seguente tabella di sintesi illustra i volumi di scavo, riporto e destinazione, suddivisi per le diverse tipologie di materiale da scavo.

Tab. 1. Volumi e tipologie di terre e rocce da scavo.

Intervento	Volume complesso sabbioso/ghiaioso [m <sup>3</sup> ]	Volume complesso marnoso [m <sup>3</sup> ]	Volume totale materiale [m <sup>3</sup> ]
Rinterri a seguito dell'ultimazione delle opere di progetto	13.750	-	13.750
Materiale conferito presso il Sito di Destinazione	65.100	65.170	130.270
<b>Totale interventi</b>	<b>78.850</b>	<b>65.170</b>	<b>144.020</b>

- caratterizzazione ambientale. L'uso pregresso del Sito di Produzione e le attività antropiche attualmente ivi svolte sono di tipo agricolo e connesse alla realizzazione sia della traversa, sia delle opere di difesa spondale, mediante scogliere a grandi blocchi. Non si dispone di informazioni o indizi che lascino presumere un diverso impiego del sito in passato né esistono risultati di precedenti indagini ambientali e relative analisi chimico-fisiche. La caratterizzazione ambientale del Sito di Produzione è stata effettuata dal Proponente in conformità con quanto riportato nell'Allegato 1 al D.M. n. 161/2012, allo scopo di accertare che sussistano i requisiti di qualità ambientale di terre e rocce, mediante scavi (pozzetti).

*Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a large signature on the left and various initials and marks on the right.*

Riguardo alla *descrizione delle indagini svolte e delle modalità di esecuzione delle stesse*, in data 11/12/2014 il Proponente ha realizzato n. 5 pozzetti presso il sito in oggetto, al fine di consentire l'osservazione diretta delle unità litostratigrafiche presenti nell'area di indagine, e inoltre ha prelevato n. 5 campioni di terreno da sottoporre ad analisi chimica di laboratorio. La densità dei punti di indagine e la loro ubicazione sono state determinate dal Proponente sulla base di quanto richiesto dall'Allegato 2 al D.M. n. 161/2012 (*"Procedure di campionamento in fase di progettazione"*), come risultato di due distinte necessità:

- 1) distribuire i punti nel modo più omogeneo possibile;
- 2) considerare tutte le possibili fonti di inquinamento.

Il Proponente ha prelevato i campioni mediante quartatura e setacciatura in campo, allo scopo di escludere la frazione >2 cm, come indicato nel citato Allegato 2 al D.M. n. 161/2012. Dopo l'etichettatura il Proponente ha provveduto a conservare i campioni al riparo dalla luce fino al trasporto al laboratorio Mondeco s.r.l. di Piobesi d'Alba (CN), avvenuto entro 24 ore dal prelievo.

In merito a *metodiche analitiche e limiti di riferimento*, le determinazioni in laboratorio hanno considerato soltanto una parte del set di parametri analitici da ricercare (Tabella 4.1 dell'Allegato 4 al D.M. n. 161/2012): il Proponente ha infatti escluso la determinazione di BTEX ed IPA, in quanto l'area di scavo si colloca a una distanza maggiore di 20 m da infrastrutture viarie di grande comunicazione, non sono presenti insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera e inoltre la volumetria di scavo del cantiere è inferiore a 150.000 m<sup>3</sup>.




Fig. 3. Ubicazione dei pozzetti per la caratterizzazione ambientale (AL).

I parametri indagati dal Proponente nei campioni sono i seguenti:

- ❖ Arsenico;
- ❖ Cadmio;
- ❖ Cobalto;
- ❖ Nichel;
- ❖ Piombo;
- ❖ Rame;
- ❖ Zinco;
- ❖ Mercurio;
- ❖ Cromo totale;
- ❖ Cromo VI;
- ❖ Amianto;
- ❖ Idrocarburi C<12;
- ❖ Idrocarburi C>12.

I risultati delle analisi effettuate sui campioni di terreno prelevati sono stati confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V, Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in quanto il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'art. 184 bis, comma 1, lettera d), del suddetto decreto legislativo, ai fini dell'uso dei materiali da scavo come sottoprodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno dei materiali da scavo sia inferiore alle CSC, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali;

- deposito temporaneo. All'interno dell'area di cantiere dell'impianto idroelettrico il Proponente ha individuato un'area, con un'estensione di 7.000 m<sup>2</sup>, per il deposito temporaneo del materiale di produzione (si veda la Fig. 2).

– con riferimento al Sito di Destinazione:

- assetto territoriale e geomorfologico. Una frazione pari a 130.270 m<sup>3</sup> del materiale di produzione sarà conferita ad un sito autorizzato per il successivo riutilizzo. A seguito di un'analisi nell'intorno del Sito di Produzione, il Proponente ha individuato e contattato la ditta S.A.E.G.A. S.p.A., il cui impianto si trova a una distanza di circa 2 km dal luogo di realizzazione dell'opera. Tale Sito di Destinazione si estende all'interno dei confini amministrativi del Comune di Alba, nel settore a Nord dell'abitato, in località Vaccheria. La superficie topografica dell'area è caratterizzata da un assetto pianeggiante, derivante dalle attività antropiche (cava e impianto), interrotto dai terrazzi fluviali connessi al reticolo del Tanaro;
- inquadramento urbanistico. Sulla base del vigente P.R.G.C. del Comune di Alba, l'area è inserita in parte nella classe IIIa e in parte nella classe IIIb3 M0 nell'ambito della "Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell'Idoneità all'utilizzazione Urbanistica": da un punto di vista urbanistico, il sito ricade nelle aree produttive;
- assetto geologico e idrogeologico. Gli ambienti geologici e le serie idrogeologiche presenti nel settore in esame corrispondono a quelli che caratterizzano l'area di produzione del materiale da scavo precedentemente descritti. Il PUT indica che la soggiacenza della falda rispetto al piano campagna varia tra 2 e 3 m, risultando più elevata nel periodo autunnale rispetto a quello primaverile con differenze dell'ordine di 0,5 m;
- descrizione delle attività attualmente svolte presso l'area di conferimento. Il Sito di Destinazione del materiale in esubero dagli scavi si trova presso l'impianto della società S.A.E.G.A. S.p.A., il cui oggetto sociale prevede "l'estrazione di inerti, sabbia e ghiaia, la loro lavorazione; la produzione di calcestruzzo preconfezionato e di prefabbricati civili ed industriali; l'industria della costruzione edilizia, di lavori di terra ed opere stradali";
- rintracciabilità dei materiali. Allo scopo di garantire la tracciabilità delle terre da scavo, il PUT stabilisce che siano predisposti e opportunamente conservati appositi registri ove saranno riportati i movimenti di ciascun volume di materiale dal Sito di Produzione a quello di Destinazione. Suddetti registri, che potranno essere visionati dalle Autorità preposte, dovranno contenere in generale le seguenti informazioni:
  - a) Sito di Produzione delle terre da scavo: denominazione del cantiere, dell'attività e data dello scavo;
  - b) quantità di terre da scavo in entrata presso il Sito di Destinazione, distinte per categoria;
  - c) codice identificativo del cumulo;
  - d) targa dell'automezzo di trasporto in entrata nel Sito di Destinazione;
  - e) ora e data di fine trasporto presso il Sito di Destinazione.

Inoltre il PUT prevede che tutti i carichi, oltre ai consueti documenti di trasporto merci, siano accompagnati da un'attestazione che ne riporti la provenienza e la destinazione. Infine il Proponente assicura che il trasporto su strada delle terre e rocce da scavo sarà accompagnato dal "Documento di trasporto" di cui all'Allegato 6 al D.M. n. 161/2012.

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]*



Fig. 4. Stralcio della Carta BDTRE (Banca Dati Territoriale) a colori: l'area di destinazione è nel cerchio rosso.

- con riferimento alle **Operazioni di normale pratica industriale**, tra i trattamenti riconducibili a quelli definiti dall'Allegato 3 al D.M. n. 161/2012 il Proponente ha rappresentato che potranno essere effettuati interventi di **miscelazione granulometrica** dei materiali da scavo prodotti, al fine di migliorarne le caratteristiche geotecniche per la realizzazione degli interventi di rinfianco delle opere di progetto presso il Sito di Produzione. Qualora necessaria, il PUT prevede che l'operazione di miscelazione granulometrica possa essere realizzata mediante la benna montata sul braccio dell'escavatore;
- con riferimento al **Percorso previsto per il trasporto del materiale**, il PUT individua un **tracciato di circa 2 km** che si sviluppa tra il Sito di Produzione e quello di Destinazione, utilizzando le **strade a fondo migliorato e la comunale esistenti** tra i Comuni di Barbaresco e Alba, con un **tempo di percorrenza stimato in 10 minuti**. Inoltre, per quanto concerne le modalità di trasporto previste, il PUT indica che terre e rocce da scavo saranno spostate su **mezzi gommati (autocarri)**;




Fig. 5. Tracciato stradale (linea arancio) su immagine Google Earth (30/06/2014).

VISTA la nota prot. n. 9100/DVA del 05/04/2016, acquisita al prot. n. 1215/CTVA del 06/04/2016, con la quale la DVA ha trasmesso al Proponente la richiesta di integrazioni che, con nota prot. n. 1149/CTVA del 01/04/2016, il Gruppo Istruttore di questa CTVA ha ritenuto necessario acquisire nell'ambito dell'istruttoria di VIA, alla luce delle risultanze emerse dall'analisi degli elaborati prodotti dal Proponente, e che, per quanto attiene al PUT, sono state formulate come di seguito riportate:

"[...] 7. Approfondimento ed aggiornamento su documentazione richiesta PUT [...];

CONSIDERATO che il Proponente ha trasmesso documentazione tecnico-amministrativa integrativa (giusta nota del 15/11/2016, acquisita al prot. n. 28222/DVA del 21/11/2016), che comprende l'elaborato AI-17 - "Relazione di risposta integrazioni" (novembre 2016) da cui si evince quanto segue:

- con riferimento alla richiesta di integrazione 7. del MATTM, per gli approfondimenti richiesti si rimanda al punto 6) relativo alle richieste di integrazioni della Regione Piemonte sulla quantità di materiali da gestire nelle diverse fasi;
- al suddetto punto 6), la Regione Piemonte ha osservato che "6. Dovrà essere meglio specificata la destinazione d'uso urbanistica finale delle aree del sito di destinazione del materiale di risulta. A tal proposito si precisa che, nel caso di siti in cui sia in corso uno sfruttamento estrattivo, per lo stesso ci si deve riferire alla destinazione d'uso dell'area al termine della coltivazione e del relativo ripristino già previsto nelle autorizzazioni rilasciate per la coltivazione. In particolare si fa riferimento alle aree in cui la destinazione d'uso al termine della coltivazione sia definita come agricola o residenziale (Colonna A della Tab. 1 dell'allegato 5 alla Parte IV Titolo V del d.lgs. 152/2006)". In merito a tale richiesta, il Proponente ha ribadito quanto già dichiarato nel documento AI-8 - "Piano di utilizzo terre e rocce da scavo" (marzo 2015), rappresentando che il materiale proveniente dal Sito di Produzione (in corrispondenza del costruendo impianto idroelettrico), con un volume totale di 144.020 m<sup>3</sup>, "sarà ritirato, da parte della ditta S.A.E.G.A. S.p.A., presso il cantiere dell'impianto idroelettrico, per un volume complessivo di 130.270 m<sup>3</sup>, e successivamente trasportato nel Sito di Destinazione (impianto S.A.E.G.A. S.p.A. nel Comune di Alba)". Tale materiale:
  - per la componente ghiaioso-sabbiosa (circa 65.100 m<sup>3</sup>), sarà utilizzato come sostituzione di materiali da cava secondo la classificazione di sottoprodotto, così come disciplinato all'art. 4, comma 1 del D.M. 161/2012;
  - per la componente marnosa (circa 65.170 m<sup>3</sup>), sarà utilizzato per il ripristino morfologico dei vari lotti costituenti la cava di sabbia e ghiaia "Vaccheria 2" nel Comune di Alba, autorizzata nel progetto di rinnovo ed ampliamento come da determina 2014/3886 del 09/12/2014 da parte della Provincia di Cuneo - Direzione Servizi ai Cittadini e Imprese - Settore Gestione Risorse del territorio - Ufficio V.I.A., come esposto nel Parere Conclusivo espresso dalla Provincia di Cuneo - Direzione Servizi ai Cittadini e Imprese - Settore Gestione Risorse del Territorio - Ufficio cave, in merito al "Progetto di coltivazione e recupero ambientale per il rinnovo e l'ampliamento della cava di sabbia e ghiaia situata in località "Vaccheria" del Comune di Alba (CN). Istanza della ditta S.A.E.G.A. S.p.A." ai punti:

"28. Sulle porzioni di cava esaurite, vengano realizzati tutti gli interventi di preparazione al successivo riutilizzo delle aree; in particolare si dovrà procedere alla risagomatura, alla corretta regimazione delle acque meteoriche ed alla semina di un miscuglio erbaceo al fine di costituire una copertura polifita, con funzione di protezione temporanea del suolo.

29. Al termine dei lavori estrattivi sui Lotti A, B1, B3, C si dovrà immediatamente procedere al totale ritombamento, con le tipologie di materiali previste nella documentazione integrativa presentata, fino al raggiungimento delle quote dell'originario piano campagna. Sui lotti B2 e D, in corrispondenza dei quali il riempimento previsto è parziale, i lavori di ripristino dovranno essere tali da garantire comunque un completo ed adeguato raccordo della morfologia finale, nonché una continuità altimetrica con gli appezzamenti circostanti, al fine anche di assicurare un'adeguata regimazione delle acque superficiali ed un razionale utilizzo agricolo dei fondi nel loro complesso. In particolare sul lotto D, le scarpate residue dovranno essere oggetto di inerbimento tecnico ed impianto di siepe campestre lungo il lato Settentrionale, secondo quanto indicato in progetto, entro la prima stagione vegetativa utile successiva alla realizzazione delle scarpate.

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.]*

30. Al termine della coltivazione venga rimesso a dimora il terreno vegetale precedentemente accantonato. Nel caso in cui si rendesse necessario un utilizzo di materiale vegetale di origine alloctona, al fine di costituire uno strato utile all'apparato radicale delle colture impiegate nella fase di recupero agricolo, dovrà essere documentato mediante la presentazione a tutti gli Enti componenti la Conferenza VIA di una scheda tecnica che specifichi la provenienza e le caratteristiche di tale materiale.

31. In fase di ricostituzione dello strato di colture pedologica dovranno essere applicate tutte le cautele necessarie ad evitare situazioni di compattazione, con conseguente problemi di asfissia radicale delle colture, (utilizzo di attrezzature leggere, rottura delle zolle) e si dovrà procedere ad adeguati interventi di concimazione.

32. Al termine della coltivazione di ciascuna delle fasi individuate nel progetto, al fine di migliorare la resa del terreno agrario ridisteso, che può aver subito un depauperamento della fertilità in fase di stoccaggio, sulle porzioni di cava che raggiungono rassetto definitivo, vengano immediatamente realizzate tutte le operazioni preparatorie, quali per esempio scarificazione e sovescio, indispensabili al successivo riutilizzo agricolo dell'area. In particolare si dovrà procedere alla stesa del substrato vegetale, alla corretta risagomatura, prevedendo la semina di un idoneo miscuglio erbaceo al fine di costituire una copertura polifita, con funzione di protezione temporanea del suolo, in attesa del definitivo recupero agricolo.

33. Al termine delle operazioni di ritombamento e di recupero della cava previa convocazione di un sopralluogo congiunto, dovrà essere realizzato un numero congruo di pozzetti geognostici, in posizione da definirsi in sede di sopralluogo. Nel corso di detta verifica si procederà alla stesura di un verbale di accertamento, corredato da apposita documentazione fotografica, che costituirà documentazione indispensabile al fine di poter procedere alla successiva liberazione della garanzia assicurativa o della cauzione”.

Il Proponente ha infine evidenziato che la destinazione d'uso urbanistica finale delle aree sarà di tipo **agricolo** e che le analisi chimiche svolte sui campioni prelevati dai pozzetti, nel Sito di Produzione, sono risultate conformi ai requisiti imposti dalla Tabella 1, colonna A (“Siti a uso verde pubblico”) dell’Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;

- in merito al punto 5) delle richieste di integrazioni della **Regione Piemonte**, ove si rappresenta che “5. Dovrà essere definita la provenienza dei materiali inerti e dei blocchi da scogliera necessari per la realizzazione dell’opera, individuando cave in attività la cui produzione sia compatibile con le caratteristiche richieste”, per l’approvvigionamento dei materiali lapidei da costruzione il Proponente ha previsto di rivolgersi presso le seguenti cave:
  - B.M.P. di Ribotto Michelino e C snc, Via Palazzo 8, Bagnolo Piemonte (CN);
  - ALPE srl, Via Cave 265, Bagnolo Piemonte (CN);
- riguardo alla richiesta di integrazione formulata da **AIPo** di cui al punto “a1. per quanto riguarda la movimentazione del materiale in alveo (litoide marnoso), si dovrà provvedere ad un’idonea localizzazione planimetrica delle relative aree di scavo e ritombamento, con restituzione di idonee planimetrie e sezioni debitamente quotate (nello stato di fatto e progetto), e calcolo dei relativi quantitativi demaniali, con individuazione delle quote parti eccedenti da allontanarsi dall’area di intervento. Al riguardo dovrà essere fornito il relativo rilievo dello stato attuale, debitamente asseverato dal topografo esecutore ed idoneamente georeferenziato ad idonei caposaldi, di cui occorrerà fornire le relative monografie (foto, coordinate, quote). Ad ogni buon fine si vuole rammentare che il rilievo utilizzato per la modellazione idraulica dovrà avere la stessa identica georeferenziazione”, la “**Relazione di risposta integrazioni**” rimanda nuovamente al sopra citato punto 6) delle richieste di integrazioni della Regione Piemonte nonché agli elaborati:
  - A5-4a – Tavola di raffronto stato di fatto e di progetto;
  - A5-4b – Tavola di raffronto stato di fatto e di progetto;
  - A7-1 – Planimetria di cantiere.

Il rilievo dello stato attuale è stato effettuato dal topografo Ing. Marco Carretto di Monchiero nel mese di agosto 2016. La geometria dei modelli idraulico-numeriche (sia monodimensionali sia bidimensionali) è stata costruita a partire dal rilievo tipografico eseguito, pertanto la georeferenziazione delle sezioni idrauliche è la stessa del suddetto rilievo;

VALUTATO che la documentazione integrativa prodotta dal Proponente in risposta alle richieste relative al PUT formulate dal Gruppo Istruttore di questa CTVA non risulta esaustiva;

VALUTATO che il Proponente non ha fornito alcun approfondimento su questioni essenziali che attengono alla valutazione del PUT, quali:

- quantità di materiali da gestire nell'ambito del regime dei rifiuti per ogni attività di progetto (WBS);
- caratterizzazioni più complete, ad integrazione di quelle già eseguite, in conformità con quanto previsto dall'Allegato 2 alla Parte Quarta, Titolo V, D.Lgs. 152/2006 e dall'Allegato 4 al D.M. 161/2012, da estendere anche alle formazioni basali del letto del fiume: nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno, è necessario effettuare anche un campione delle acque sotterranee, con metodica dinamica (Allegato 2, D.M. 161/2012);
- cronoprogramma dettagliato dei lavori che distingua le varie fasi di scavo, di trasporto e di messa in opera delle quantità descritte;
- analisi di dettaglio sull'operatività dei siti temporanei, definendo ed ubicando nel cronoprogramma dei lavori le tempistiche di deposito e movimentazione dei materiali;
- dettagliate modalità di sistemazione finale del materiale da scavo, con la presentazione, ove necessario, dei relativi progetti approvati dagli Enti competenti;
- sufficiente capacità delle aree individuate per depositi temporanei rispetto ai volumi di tutte le terre e rocce da scavo da ricevere e abbancare in cumuli;
- sufficiente capacità ed effetti cumulativi per l'impianto presso il quale il Proponente ha previsto di conferire il volume di materiale da scavo in esubero, pari a circa 130.270 m<sup>3</sup>, da aggiungere a quello che lo stesso Proponente ha dichiarato di voler destinare al medesimo sito nell'ambito del progetto di "Realizzazione di un impianto idroelettrico nei Comuni di Barbaresco e Castagnito (CN)" (PUT identificato con il codice "ID\_VIP 3156"), stimato in ulteriori 31.046 m<sup>3</sup>;

VALUTATO che suddetti approfondimenti risultano fondamentali ai fini dell'esito del presente procedimento e pertanto non possono essere demandati al quadro prescrittivo;

VALUTATO altresì che:

- il PUT non ha preso in esame la possibilità di reimpiegare in alveo i materiali in esubero quale soluzione volta a non modificare il profilo di equilibrio del fiume Tanaro;
- il Proponente non ha specificato i volumi di materiali di risulta derivanti dalle perforazioni profonde potenzialmente prevedibili per la realizzazione di pali, micropali, tiranti, diaframmi ecc.;
- il Proponente non ha provveduto a stimare il volume di materiale derivante dal taglio di piante e arbusti né a individuare alcun sito idoneo al conferimento;

VALUTATO che nell'elaborato recante "Chiarimenti alla Conferenza di Servizi del 02/02/2017" (febbraio 2017), trasmesso alla DVA con nota del 24/02/2017, acquisita al prot. n. 576/CTVA del 27/02/2017, il Proponente, a seguito dei pareri espressi in suddetta sede da parte degli Enti coinvolti, ha illustrato un confronto tra una soluzione alternativa (sfruttamento di una soglia esistente ai fini energetici, individuata nell'attraversamento in sub-alveo delle condotte consortili delle acque reflue "Alba-Nord", circa 100 m a valle rispetto al sito originariamente scelto) e la soluzione di progetto, dichiarando che l'alternativa proposta rispetto alla soluzione originaria presenta alcuni vantaggi, tra cui una "Riduzione della movimentazione delle terre e rocce da scavo" la cui entità, peraltro, non è stata stimata;




Fig. 6. Planimetria dell'impianto in corpo traversa: soluzione alternativa localizzata presso un attraversamento esistente in sub-alveo.

**VALUTATO** che, qualora si optasse per la soluzione alternativa presentata, sebbene l'AIPo abbia evidenziato che l'attraversamento individuato più a valle non rappresenti una soglia, ma un semplice attraversamento in sub-alveo della condotta fognaria consortile, e pertanto abbia espresso "per quanto di competenza ai fini idraulici parere negativo ai sensi del R.D. n. 523/1904 e di compatibilità con il P.A.I.", il Proponente non ha provveduto ad aggiornare il PUT alla luce delle modifiche introdotte con riferimento ai volumi di materiale da scavo da movimentare, alla caratterizzazione del differente Sito di Produzione, ai percorsi previsti per il trasporto delle terre dalle aree di cantiere individuate per lo stoccaggio temporaneo del materiale fino al Sito di Destinazione;

**RITENUTI carenti e insufficienti** la documentazione integrativa allo SIA e i chiarimenti forniti dal Proponente rispetto a quanto emerso nel corso dell'istruttoria;

**VALUTATO**, pertanto, che non sussistono le condizioni per poter giungere ad un parere di compatibilità ambientale sul progetto in questione, non essendo state adeguatamente approfondite e risolte dal Proponente alcune questioni sostanziali che appaiono ostative all'autorizzazione e realizzazione dell'intervento;














**Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO**

**la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS**














**ESPRIME**





**parere negativo**

in merito al "Piano di utilizzo terre e rocce da scavo" ai sensi del D.M. n. 161/2012, relativo al progetto definitivo di "Realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente mediante costruzione di sbarramento fluviale con innalzamento abbattibile sul fiume Tanaro nel Comune di Alba (CN)", nella Regione Piemonte, presentato dalla Tanaro Power S.p.A. ("Proponente").

Ing. Guido Monteforte Specchi (Presidente)	
Cons. Giuseppe Caruso (Coordinatore Sottocommissione VAS)	
Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA)	
Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)	
Avv. Sandro Campilongo (Segretario)	
Prof. Saverio Altieri	
Prof. Vittorio Amadio	
Dott. Renzo Baldoni	
Avv. Filippo Bernocchi	ASSENTE
Ing. Stefano Bonino	ASSENTE
Dott. Andrea Borga	
Ing. Silvio Bosetti	ASSENTE
Ing. Stefano Calzolari	
Ing. Antonio Castelgrande	
Arch. Giuseppe Chiriatti	
Arch. Laura Cobello	
Prof. Carlo Collivignarelli	
Dott. Siro Corezzi	

5  
h  
u  
u

Dott. Federico Crescenzi	
Prof.ssa Barbara Santa De Donno	
Cons. Marco De Giorgi	
Ing. Chiara Di Mambro	
Ing. Francesco Di Mino	
Avv. Luca Di Raimondo	
Ing. Graziano Falappa	
Arch. Antonio Gatto	
Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini	<b>ASSENTE</b>
<del>Prof. Antonio Grimaldi</del>	
Ing. Despoina Karniadaki	
Dott. Andrea Lazzari	
Arch. Sergio Lembo	<b>ASSENTE</b>
Arch. Salvatore Lo Nardo	
Arch. Bortolo Mainardi	<b>ASSENTE</b>
Avv. Michele Mauceri	
Ing. Arturo Luca Montanelli	
Ing. Francesco Montemagno	<b>ASSENTE</b>

Ing. Santi Muscarà	ASSENTE
Arch. Eleni Papaleludi Melis	
Ing. Mauro Patti	ASSENTE
Cons. Roberto Proietti	
Dott. Vincenzo Ruggiero	ASSENTE
Dott. Vincenzo Sacco	
Avv. Xavier Santiapichi	ASSENTE
Dott. Paolo Saraceno	
Dott. Franco Secchieri	ASSENTE
Arch. Francesca Soro	ASSENTE
Dott. Francesco Carmelo Vazzana	
Ing. Roberto Viviani	